



RESOCONTO SOMMARIO

n. 568

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 febbraio 2026

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 25
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 139)</i>	» 40

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 270)</i>	» 41
<i>Plenaria</i>	» 41
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 271)</i>	» 50

3^a - Affari esteri e difesa:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 51
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 61

4^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 76
---------------------------	------

5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 186)</i>	» 110
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 110

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i>	» 119
<i>Plenaria</i>	» 119

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

<i>Plenaria</i>	» 128
---------------------------	-------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i>	<i>Pag.</i>	130
<i>Plenaria</i>	»	130
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	132
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 225)</i>	»	142
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)</i>	»	143
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i>	»	143

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	144
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	144
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	146

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	148
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	149
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	150

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	<i>Pag.</i>	151

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria

30^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*), relatore per la 6^a Commissione, d'intesa con il senatore Potenti, relatore per la 2^a Commissione, illustra una nuova proposta di parere con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) presenta una proposta di parere alternativa, pubblicata in allegato.

Il presidente GARAVAGLIA dà conto del metodo utilizzato per raccogliere il maggior numero di rilievi in relazione al parere proposto dai

relatori e dà atto al Gruppo Movimento 5 Stelle di aver presentato un parere alternativo, che è già stato valutato nella predisposizione del testo appena illustrato. Fa presente, inoltre, che, a suo parere, anche i rilievi formalizzati dal Gruppo del Partito Democratico trovano alcune corrispondenze nel testo di maggioranza.

Tuttavia, informa che il Gruppo di Forza Italia non ha formalizzato i rilievi che il senatore Lotito ha espresso in sede informale sul testo testé illustrato.

Stando così le cose, ribadendo il valore procedurale e politico di un trasparente *iter* valido per tutti i Gruppi, sia di opposizione che di maggioranza, e ribadita la volontà dei relatori e del Governo di considerare le proposte di modifica, propone alle Commissioni riunite di rinviare il voto.

Preannuncia, quindi, la convocazione di una nuova seduta nella giornata di domani.

Dopo un intervento del senatore CROATTI (*M5S*), il presidente GARAVAGLIA ribadisce che in assenza di una formalizzazione delle proposte di modifica da parte del Gruppo di Forza Italia del testo dei relatori, ritiene opportuno convocare nuovamente le Commissioni per concludere l'*iter*.

Interviene il senatore TURCO (*M5S*), il quale ricorda, in premessa, il ritardo accumulato dalle Commissioni rispetto al termine ordinario e fa presente che la versione illustrata nella seduta odierna presenta differenze importanti da valutare con un tempo adeguato. Chiede, quindi, alla Presidenza di non procedere alla convocazione delle Commissioni per la seduta di domani.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda che il testo in esame corrisponde per gran parte ad una versione precedentemente inoltrata a tutti i Gruppi e che, le Commissioni riunite giustizia e finanze della Camera dei deputati nella seduta di ieri hanno approvato un documento analogo.

Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze FRENI, il quale sottolinea che il testo in esame reca modifiche non rilevanti e che comunque le osservazioni dei relatori trovano corrispondenza in numerose proposte del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Subito dopo, interviene la senatrice LOPREIATO (*M5S*), la quale, tenuto conto che le modifiche non appaiono rilevanti secondo le indicazioni del sottosegretario, invita a procedere alla votazione nella seduta odierna.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) evidenzia un atteggiamento ondivago e poco coerente della maggioranza, tenendo conto delle rilevanti e significative modifiche contenute nella nuova versione di parere.

Ritiene, peraltro, che nel dibattito sulla riforma del Testo Unico vanno tenuti in considerazione elementi di contesto che appaiono decisivi

per la valutazione sia delle norme contenute nell'Atto del Governo che nel parere dei relatori.

Fa riferimento, ad esempio, alle indagini in corso sul « concerto » dei soggetti che hanno determinato l'acquisizione di Mediobanca da parte di MPS e ad altre vicende societarie di grande rilievo. Tutto ciò considerato, suscita perplessità la richiesta della maggioranza di rinviare il voto, per mascherare evidenti differenze di orientamento politico su tali delicate questioni.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*), relatore per la 6^a Commissione, giudica inappropriato il riferimento alle vicende giudiziarie e rivendica un lavoro di approfondimento, dei relatori e del Governo, testimoniato dalla analiticità e articolazione della proposta di parere.

Il sottosegretario FRENI ritiene doveroso ed essenziale precisare che nessuna norma recata dallo schema di decreto legislativo e nessuna osservazione predisposta nel parere hanno o potrebbero avere collegamenti e riferimenti con le indagini in corso da parte della magistratura. Si tratta di una condizione oggettiva, rispondente anche ad un certosino lavoro di verifica, non può essere revocato in dubbio.

Replica il senatore TURCO (*M5S*), a giudizio del quale la mancanza di collegamento con le norme e le osservazioni in esame non esclude che la stessa riforma del TUF incida sugli esiti degli accordi intercorsi per realizzare le operazioni di acquisizione di Mediobanca e altre operazioni societarie. A tali fini, cita il rafforzamento del voto plurimo, la flessibilità consentita dalle disposizioni statutarie e la nuova disciplina dell'OPA.

Il PRESIDENTE sottolinea la rilevanza della precisazione del sottosegretario e rimarca come essa costituisca un'importante puntualizzazione, utile a sottolineare la trasparenza dell'*iter* parlamentare.

Dà atto nuovamente ai Gruppi di opposizione di aver depositato osservazioni e rilievi e auspica che anche Forza Italia possa formalizzare in maniera trasparente il proprio orientamento.

Ribadisce, quindi, che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate domani alle ore 9,30.

Dopo un intervento della senatrice LOPREIATO (*M5S*) circa i lavori della Commissione giustizia, il presidente GARAVAGLIA informa che le Commissioni riunite saranno nuovamente convocate, una volta acquisita anche l'intesa con la presidente Bongiorno, per domani alle ore 9,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, come modificata dalla legge 11 marzo 2025, n. 28;

rilevato che il provvedimento dà complessiva attuazione ai principi e criteri direttivi della legge di delega in materia di mercati dei capitali, emittenti, governo societario e controlli,

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di abrogare integralmente la disciplina del cosiddetto *interlocking*, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) valuti il Governo l'opportunità di semplificare e abbreviare l'*inter* di quotazione per quelle società che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in un ordinamento dell'Unione europea;

c) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla disciplina della società di partenariato, di prevedere: (i) il ricorso a un modello societario diverso da quello di società in accomandita per azioni, quale ad esempio quello di società in accomandita semplice, e ad una disciplina societaria più flessibile, in particolare nel caso di società di partenariato sotto soglia; (ii) modifiche volte a chiarire l'assetto delle prerogative di gestione in caso di gestione interna e di gestione esterna;

d) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sugli articoli 127-*quinquies* e 127-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per prevedere la sterilizzazione dei diritti di voto plurimo e maggiorato nelle deliberazioni aventi ad oggetto: operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano; il trasferimento della sede sociale all'estero; l'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile; l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 112-*bis*; le operazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell'articolo 133, comma 1; il trasferimento delle

negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 133, comma 2;

e) valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla procedura di acquisto totalitario delle azioni di cui all'articolo 112-*bis*, anche alternativamente di: (i) allineare alla disciplina dell'OPA obbligatoria di cui all'articolo 106, comma 2, il riferimento alla media dei prezzi; (ii) prevedere che la relazione illustrativa dell'operazione sia preventivamente notificata alla Consob, al fine di consentire all'Autorità di indicare eventuali modifiche e integrazioni, secondo procedure e tempistiche certe; (iii) introdurre un *quorum* deliberativo ulteriormente rafforzato per l'assemblea straordinaria di cui al comma 5 dell'articolo 112-*bis*; (iv) introdurre regole volte a favorire la stabilità degli effetti, prevedendo che non possono essere pronunciate invalidità una volta effettuate tutte le formalità pubblicitarie e che la delibera di acquisto totalitario abbia esecuzione solo decorso un certo lasso di tempo dall'iscrizione nel registro delle imprese;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'assemblea di cui all'articolo 125-*bis*.1 prevedendo: (i) una riduzione della soglia richiesta dal comma quarto cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea, non necessariamente parametrandola al possesso di una percentuale del capitale sociale in assemblea; (ii) una riduzione della soglia richiesta dal comma quinto per chiedere che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione; (iii) una modifica al comma 3 che chiarisca che lo statuto possa prevedere anche che l'assemblea si tenga in modalità tradizionale;

g) valuti il Governo l'opportunità di escludere i clienti professionali su richiesta dal novero di quelli nei cui confronti possono operare in Italia in libera prestazione di servizi le imprese e le banche di Paesi terzi;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 57-*ter*, dedicato alla crisi del fondo comune di investimento e del relativo comparto, un flusso informativo dal Tribunale alla Banca d'Italia, affinché siano tempestivamente comunicati all'Autorità i provvedimenti adottati;

i) valuti il Governo l'opportunità che l'articolo 148.3, nell'attribuire al consiglio di amministrazione la competenza a nominare i membri del comitato per il controllo sulla gestione, faccia salva la possibilità di una diversa previsione statutaria;

j) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che ai sensi dell'articolo 2396-*bis* – in tema di divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali – è l'organo amministrativo a concedere la specifica autorizzazione di cui al primo comma;

k) valuti il Governo l'opportunità di introdurre ulteriori presidi a tutela delle minoranze nel caso di *down-listing*, anche assumendo come riferimento quanto previsto dagli altri ordinamenti dell'Unione;

l) valuti il Governo l'opportunità di estendere il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 148, comma 4, per dichiarare la decadenza dei componenti dell'organo di controllo da parte dell'organo competente a nominarli;

m) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 147-*sexies*, comma 3, di meglio chiarire e differenziare – eventualmente attraverso un espresso riferimento agli ambiti di rispettiva competenza – la posizione e il ruolo del comitato preposto al controllo dei rischi e dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nel compito di assicurare la rappresentazione unitaria dei rischi;

n) valuti il Governo l'opportunità di gradualmente prevedere, anche per le società diverse dagli emittenti quotati, l'eliminazione degli obblighi di informazione tramite pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani;

o) valuti il Governo l'opportunità di modificare alcuni aspetti della disciplina dell'OPA al fine di garantire maggiori presidi di tutela delle minoranze, soprattutto nel caso di OPA da *delisting*, ed evitare la possibilità di un eccessivo rafforzamento del controllo senza obbligo di lanciare l'OPA;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il diritto di recesso per i soci che non concorrono, successivamente all'ammissione delle azioni alla negoziazione, alla modifica dello statuto ai sensi degli articoli 154.3, 154.4, 154.5, ove il medesimo sia previsto dallo statuto;

q) valuti il Governo l'opportunità di modificare la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'assemblea di cui all'articolo 154.3, comma 3, prevedendo una riduzione della soglia partecipativa massima che lo statuto può prevedere per la presentazione da parte dei soci di candidature per la nomina del consiglio di amministrazione, modulando eventualmente la soglia in base alla capitalizzazione di borsa;

r) valuti il Governo, alla luce della numerosità ed articolazione degli interventi previsti nel decreto, l'opportunità di prevedere un periodo transitorio o termini di entrata in vigore differenziati al fine di assicurare alle società un tempo congruo per adeguarsi a quanto previsto dalle nuove disposizioni, eventualmente modulati in ragione delle specificità dei nuovi obblighi e delle modifiche previste;

s) valuti il Governo, alla luce della numerosità ed articolazione delle deleghe regolamentari previste nel decreto, l'opportunità di esten-

dere i termini di alcune delle deleghe regolamentari conferite alle Autorità;

t) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sulla disciplina applicabile alle società e alle PMI con azioni negoziate in un MTF, tenuto conto del principio di proporzionalità, estendendo ove opportuno l'applicazione di disposizioni applicabili alle società quotate;

u) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina in tema di validità e impugnazione delle deliberazioni degli organi di controllo delle società (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza) e di uniformare la disciplina della impugnazione da parte dei soci delle deliberazioni di approvazione del bilancio prevedendo nuove disposizioni e/o modificando l'articolo 2409-terdecies.1, del codice civile;

v) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la rinuncia all'azione sociale di responsabilità è un atto complesso a formazione progressiva, imputabile alla società, che il consiglio di sorveglianza delibera salvo opposizione dell'assemblea dei soci e di procedimentalizzare l'iter che consente l'eventuale attivazione dell'assemblea dei soci;

w) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 147-ter del TUF per fissare con certezza il termine a decorrere dal quale la perdita dei requisiti di indipendenza dell'amministratore produce l'effetto di decadenza, dando anche ai controinteressati uno strumento chiaro, trasparente e procedimentalizzato per far emergere la criticità e sottoporla all'organo deliberante, in contraddittorio con l'amministratore interessato;

x) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una nuova figura di soggetti di diritto privato denominati « società finanziarie regionali », diretti a perseguire, in via indiretta e prevalente, le finalità pubbliche connesse alle funzioni facenti capo all'ente pubblico controllante e orientate al sostegno al tessuto economico locale, delineandone i requisiti di disciplina;

y) valuti il Governo l'opportunità di includere espressamente nel perimetro normativo del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i registri per la circolazione digitale basati su DLT e i relativi « responsabili del registro », come individuati dal Regolamento (UE) 2022/858 e dal decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, assumendo altresì iniziative normative volte a favorire in Italia l'introduzione di uno spazio di sperimentazione normativa dedicato a progetti innovativi che coinvolgono le tecnologie di contabilità distribuita (DLT);

z) valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 3-bis del TUF – che prevede un regolamento che Consob e Banca d'Italia adottano « secondo le rispettive competenze » – se si faccia riferimento

ad autonomi testi regolamentari o ad un unico atto adottato d'intesa tra le due autorità, e prevedere adeguate forme di comunicazione e garanzie di uniformità applicativa;

aa) valuti il Governo l'opportunità di adattare l'articolo 2382 del codice civile rispetto alle novità introdotte con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nell'ambito del quale sono scomparsi il termine « fallito » e quello di « fallimento »;

bb) valuti il Governo l'opportunità di ulteriormente rafforzare e chiarire la natura autonoma della disciplina degli emittenti di nuova quotazione al fine di ridurre le incertezze interpretative;

cc) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un regime alternativo tra la previsione del recesso e il *whitewash* per le PMI che intendano adottare il regime previsto per gli emittenti di nuova quotazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Cristina TAJANI, BAZOLI, MISIANI, BOCCIA, LOSACCO, MIRABELLI, ROSSOMANDO E VERINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331

Le Commissioni 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento » (Atto Governo n. 331);

premesso che:

l'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 ha delegato il Governo a riformare le disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurare il miglior coordinamento;

il mercato azionario europeo e, in particolare, quello italiano soffrono da anni una significativa contrazione del numero di società quotate e delle opportunità di accesso alla quotazione, con evidenti ricadute sulla capacità delle imprese di raccogliere capitale e di sostenere percorsi di crescita e innovazione; in Italia i mercati regolamentati contano complessivamente poco più di trecentosettantacinque emittenti, un numero inferiore a quello di altre piazze europee comparabili, mentre la capitalizzazione globale dei mercati è cresciuta nel 2024, dimostrando che la liquidità è disponibile laddove esistono mercati credibili, contendibili e dotati di regole stabili;

tali dati confermano che il Paese necessita di una riforma profonda e strutturale del TUF e del diritto dei mercati dei capitali, volta a riequilibrare in modo coerente costi e benefici della quotazione e a rendere la piazza finanziaria italiana più attrattiva per imprese ad alto potenziale di crescita;

i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega previsti dal comma 2, dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, non ri-

sultano tuttavia tradotti coerentemente dal provvedimento in esame. In diversi passaggi, il testo appare in palese contrasto con l'obiettivo strategico di modernizzare e migliorare la competitività strutturale del mercato dei capitali italiano, sostenere la crescita, la semplificazione della disciplina degli emittenti e la razionalizzazione delle fonti normative;

lo schema di decreto si colloca su una linea, non condivisibile, di continuità con le finalità e i contenuti della legge capitali (legge n. 21 del 5 marzo 2024). Invece di intervenire direttamente sugli oneri e sulle rigidità che appesantiscono inutilmente la gestione delle società quotate e che scoraggiano le nuove quotazioni, il testo si concentra su interventi orientati a depotenziare gli istituti che hanno dimostrato di funzionare a tutela delle minoranze. Nessuna misura è stata prevista per rafforzare gli strumenti di protezione degli investitori, anche solo per bilanciare l'accresciuta libertà concessa agli emittenti. E, in più di un caso, il legislatore delegato introduce nuovi vincoli privi di un chiaro fondamento di utilità e gravosi per gli emittenti;

le norme introdotte, nel loro complesso, non contribuiscono a creare un mercato dei capitali attrattivo, favorevole agli investimenti, e un diritto societario orientato alla nascita, alla crescita e alla competitività delle imprese, in particolare quelle innovative. Manca, infatti, qualsiasi tentativo di semplificare e rendere più flessibile la disciplina delle società di capitali finalizzato a favorire l'accesso delle *start-up* al *venture capital* e, dunque, la creazione di potenziali matricole di borsa;

le misure presentate come semplificazioni appaiono in diversi casi come pseudo-semplificazioni: la soppressione di opzioni già esistenti, l'irrigidimento di talune soglie in materia di OPA e l'ampliamento di margini di discrezionalità regolatoria rischiano di accrescere l'incertezza normativa, anziché ridurla, senza incidere sulle reali cause che rendono poco attrattiva la quotazione sul mercato italiano;

il nuovo regime opzionale introdotto in tema di società di futura quotazione (SFUQ) e piccole e medie imprese (PMI), presenta profili d'incostituzionalità, mentre l'indebolimento della normativa vigente a tutela degli investitori emerge in vari passaggi del provvedimento, in particolare in materia di OPA obbligatoria, rispetto alla quale è legittimo paventare l'ampliamento degli spazi di elusione. Non meno censurabile è il forte deterioramento delle tutele degli investitori che emerge dalle soluzioni prospettate dallo schema di decreto in tema di operazioni di *delisting* e altre operazioni straordinarie, di assemblee e rappresentanza degli azionisti, di operazioni con parti correlate e maggiorazione del voto;

a seguito delle audizioni svolte per approfondire i contenuti dello schema di decreto legislativo sono emersi numerosi suggerimenti volti ad un ripensamento complessivo di parti consistenti del provvedimento allo

scopo di salvaguardare il buon funzionamento del nostro mercato dei capitali, di garantire la tutela degli investitori e favorire la coerenza complessiva del sistema;

le stesse preoccupazioni sono emerse anche a livello internazionale. L'*International Corporate Governance Network* (ICGN) – organismo internazionale che rappresenta investitori istituzionali con un patrimonio in gestione di oltre 90.000 miliardi di dollari USA e membri in più di 40 paesi – ha recentemente inviato una lettera formale ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti e al MEF, nella quale sono evidenziate le forti preoccupazioni su diversi aspetti chiave del testo in esame che rischiano di indebolire le tutele degli azionisti di minoranza e minare la fiducia degli investitori istituzionali a lungo termine nel mercato italiano;

nel complesso, le modifiche peggiorative delle regole a tutela degli investitori prefigurano effetti negativi sia sulle prospettive di espansione delle quotazioni di mercato sia sull'allocazione degli investimenti in Italia, con ciò compromettendo gli obiettivi stessi della delega e incidendo negativamente sulla credibilità del sistema dei mercati finanziari;

considerato che:

l'articolo 5, recante disposizioni di modifica al Titolo II della Parte IV del TUF, contiene diverse disposizioni non condivisibili, che necessitano di essere profondamente riviste, anche per evitare di influire sull'andamento e sugli esiti di indagini giudiziarie in corso riguardanti talune recenti vicende che hanno interessato l'assetto del nostro sistema bancario e assicurativo;

il TUF raccoglie un insieme di disposizioni che hanno lo scopo di tutelare gli investitori, la stabilità del sistema finanziario, il buon funzionamento del mercato, la promozione della competitività del sistema finanziario e l'efficienza dei mercati. A tal fine, il TUF detta una serie di disposizioni che regolano i comportamenti degli intermediari finanziari, definendo i loro obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti e del mercato, la vigilanza su tali comportamenti e le sanzioni in caso di violazione di tali obblighi e in caso di condotte illecite;

il TUF insieme al Testo unico bancario disciplina, quindi, in modo dettagliato la materia delle acquisizioni bancarie, stabilendo un insieme di regole per chiunque intenda acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una banca o in caso di offerta pubblica di acquisto, con l'obiettivo di garantire la stabilità del sistema bancario, la trasparenza del mercato e la tutela degli investitori. La normativa europea disciplina, altresì, tra le altre, le regole di vigilanza per il settore e le notifiche in caso di acquisizioni di partecipazioni qualificate;

la recente scalata che ha coinvolto Mediobanca ha sollevato, fin dal primo momento, molteplici dubbi di trasparenza, imparzialità e rispetto delle regole di mercato da parte dei soggetti coinvolti. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, la suddetta operazione sarebbe stata condotta in palese violazione della normativa vigente, con condotte illecite da parte dei soggetti indagati tali da integrare il reato di aggio-taggio previsto dall'articolo 185 del TUF, la violazione dell'obbligo di OPA totalitaria di cui all'articolo 106 TUF, la falsa dichiarazione dell'offerente di non operare di concerto con altri soggetti e, non ultimo, l'ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2638 Codice civile;

proprio mentre le suddette indagini giudiziarie si concentrano sulla possibile esistenza di accordi o coordinamenti non dichiarati tra i soggetti coinvolti nella suddetta scalata, diverse misure introdotte nell'articolo in esame, tra cui le modifiche agli articoli 101-*bis* e 106 del TUF, appaiono costruite per indebolire i presidi vigenti posti a contrasto delle azioni di concerto e per ridurre presunzioni e presidi fondamentali per l'accertamento di operazioni coordinate. Tali modifiche compromettono, in modo non condivisibile, la capacità delle autorità di vigilanza e della giustizia di ricostruire accordi occulti, con effetti a cascata sulla tutela degli investitori e, seppure indirettamente, anche sulla corretta valutazione delle suddette vicende;

in primo luogo emergono forti perplessità in relazione alle modifiche relative all'articolo 101-*bis* del TUF, nella parte in cui si esclude dalle ipotesi di « concerto » quella tra soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto volto a mantenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o scambio. Le presunzioni assolute previste dall'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, del TUF dell'articolo 101-*bis* hanno nel tempo aiutato a evitare elusioni della disciplina. Le modifica introdotta muove in direzione opposta, rendendo ancora più raro l'*enforcement* della disciplina dell'Opa obbligatoria, a scapito anche della reputazione internazionale del mercato azionario italiano;

con la modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 101-*bis* del TUF si introduce un ulteriore indebolimento della normativa vigente in materia. Si esclude, per tale via, la possibilità per la Consob di svolgere indagini volte ad appurare la presenza di un « concerto » in violazione della norma sull'Opa obbligatoria, qualora le parti si limitassero a spendere che il patto serviva a « mantenere » il controllo in capo a colui che già controllava la società;

il secondo pacchetto di interventi riguarda l'articolo 106 del TUF. Il vigente comma 1-*bis* prevede che nelle società diverse dalle PMI l'offerta pubblica di acquisto è promossa anche da chiunque, a seguito di

acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata. Con la soppressione del comma 1-*bis* si dettano nuove regole per le offerte pubbliche di acquisto e scambio di titoli, introducendo una soglia unica del 30 per cento di possesso azionario quale presupposto dell'obbligo di OPA obbligatoria totalitaria – in luogo di quelle differenziate previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, ora abrogate – e la diminuzione da dodici a sei mesi prima dell'offerta, del periodo di riferimento per la determinazione del prezzo;

la soppressione dell'articolo 106, comma 1-*ter*, TUIF, che consente alle PMI di fissare una soglia per l'Opa obbligatoria tra il venticinque e il quaranta per cento è una semplificazione solo in senso formale, che comporta invece, sul piano sostanziale, un irrigidimento della disciplina. In tal caso, non si vede come tale scelta sia compatibile con i criteri della legge delega;

il terzo pacchetto di modifiche va ad incidere sugli obblighi di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio e di comunicazione alla Consob in caso di concerto. La normativa vigente prevede che per ciascuna categoria di titoli, l'offerta pubblica di acquisto è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione dovuta alla Consob, per acquisti di titoli della medesima categoria. Il predetto termine dei dodici mesi viene ora ridotto a sei mesi;

la suddetta riduzione del periodo di riferimento rischia, altresì, di incrementare *delisting* a prezzi bassi, incidendo sui possessori di partecipazioni di minoranza e con potenziale effetto dissuasivo della propensione all'investimento in particolare da parte dei soggetti appartenenti al segmento *retail*, in modo incoerente rispetto al dettato del comma 2, dell'articolo 47 della Costituzione;

il quarto pacchetto di interventi prevede che l'obbligo di offerta pubblica di acquisto consegue ad acquisti ovvero a maggiorazione dei diritti di voto superiori al 10 per cento del numero complessivo dei diritti di voto da parte di coloro che già detengono la partecipazione del 30 per cento, senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

il combinato disposto di queste innovazioni e di altre misure introdotte nel provvedimento in esame rischiano di interferire con l'azione penale esercitata dalla Procura di Milano sulla suddetta vicenda e di favorire ulteriori iniziative per il consolidamento del controllo di importanti *asset*;

in relazione all'introduzione nel TUF dell'articolo 112-*bis*, in tema di acquisto totalitario su Autorizzazione dei Soci, la Consob ha evi-

denziato che il meccanismo predisposto è eccessivamente sbilanciato a favore dell'acquirente, potenzialmente espropriativo per gli azionisti, e privo di un vaglio preliminare;

rilevato che:

anche l'articolo 6, recante disposizioni di modifica al Titolo II della Parte IV del TUF, presenta numerose criticità che rischiano di stravolgere alcuni principi cardine del diritto societario, di cambiare il bilanciamento dei poteri e il ruolo delle Assemblee societarie nonché di compromettere il buon funzionamento del nostro mercato dei capitali, e la tutela degli investitori e degli azionisti di minoranza;

uno dei principi cardine del diritto societario è rappresentato dal bilanciamento dei poteri in virtù del quale gli amministratori operano sempre in esecuzione di un mandato conferito dai soci, i quali dovrebbero rimanere i titolari ultimi delle scelte fondamentali sull'indirizzo e sul governo della società;

le modifiche introdotte agli articoli 125-*bis* e 125-*bis*.1 del TUF non possono essere ritenute in linea con il richiamato principio generale del diritto societario;

nella parte dell'articolo che si occupa delle modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea societaria (articoli 125-*bis* e nuovo articolo 125-*bis*.1 del TUF), nonché di esercizio dei diritti dei soci nella formulazione di interrogazioni all'ordine del giorno, di proposte di deliberazione, di interventi e domande (articoli 126-*bis*, 127-*ter* e 135-*undecies* del TUF), le prerogative, fino ad oggi tipicamente cristallizzate a livello statutario e rimesse all'esclusiva competenza dell'assemblea societaria, sono spostate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, sotto la vigilanza degli amministratori indipendenti o del Consiglio di Sorveglianza, che vedono accrescere in modo significativo il loro ruolo e l'attribuzione di poteri tradizionalmente finora riservati in via esclusiva alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

l'articolo 125-*bis*.1, a seguito delle innovazioni introdotte, consente ora di tenere le Assemblee societarie senza la partecipazione dei soci se così viene deliberato dal consiglio d'amministrazione. Tale previsione supera quella prevista dalla « Legge Capitali » che rimetteva tale possibilità allo statuto societario, contrasta profondamente con la sensibilità di vari investitori istituzionali e comprime eccessivamente i diritti dei soci, in particolare quelli di minoranza;

l'articolo in esame, come avvenuto con la vigente disciplina della legge capitali, su cui pende una procedura d'infrazione, non risulta in alcun modo compatibile con la direttiva europea in materia di diritti degli azionisti sia nella parte relativa allo svolgimento delle assemblee in via esclusivamente telematica sia nella parte in cui prevede l'obbligo di dare

la delega a un rappresentante designato e non a un soggetto di propria scelta;

il comma 3 del nuovo articolo 125-*bis*.1, nella parte che prevede che l'assemblea abbia luogo esclusivamente mediante mezzi telematici, ovvero per il tramite del Rappresentante Designato o tramite voto per corrispondenza/elettronico, irrigidisce il modello organizzativo delle società, escludendo o limitando in modo strutturale la partecipazione diretta degli azionisti e rendendo più difficoltoso un eventuale ritorno a formule di assemblea « in presenza »;

l'esercizio della facoltà di optare per assemblee esclusivamente telematiche, per assemblee a « porte chiuse » tramite Rappresentante Designato o per voto per corrispondenza/elettronico è subordinato soltanto all'adozione di un regolamento interno che deve assicurare adeguate tutele per l'esercizio dei diritti degli azionisti ovvero ad una forma di autodisciplina che può nella pratica trasformarsi in un mero esercizio di stile regolamentare. Inoltre, la possibilità riconosciuta ai soci di chiedere, nonostante la decisione dell'organo amministrativo di svolgere l'assemblea attraverso il ricorso a mezzi telematici o al Rappresentante Designato, che la stessa si tenga in « presenza » al fine di consentire un più efficace confronto tra i soci, è condizionata al possesso di almeno un ventesimo del capitale da parte dei soci richiedenti. Tale previsione appare del tutto inadeguata alla tutela dei soci, soprattutto in una situazione di divergenze tra i soci e/o tra i soci e gli amministratori;

appare, altresì, inopportuno introdurre nello statuto delle società cooperative l'istituto del Rappresentante Designato; tale istituto è infatti incompatibile con i principi fondanti dell'ordinamento cooperativo, basato sulla partecipazione personale dei soci, sul metodo collegiale e sul voto capitario. Nella cooperativa l'assemblea non è un mero luogo di ratifica ma lo spazio essenziale di confronto democratico e di attuazione dello scopo mutualistico in cui si formano le decisioni su materie che incidono direttamente sui diritti e sui rapporti mutualistici dei soci. La possibilità di sostituire ordinariamente la partecipazione assembleare con una votazione mediata e priva di discussione rischia di snaturare la democrazia cooperativa, riducendola a una logica referendaria o plebiscitaria e risulta peraltro priva di uno specifico fondamento nella legge di delega, con conseguente profilo di criticità sotto il profilo del rispetto dei limiti della delega legislativa;

il comma 4 del nuovo articolo 125-*bis*.1, riguardante le modalità di svolgimento dell'Assemblea, introduce una soglia individuale di possesso azionario cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea con un forte effetto selettivo nei confronti dei titolari del capitale sociale. Anche questo comma è di dubbia compatibilità con la direttiva sui diritti degli azionisti, oltre a comprimere ingiustificatamente tali diritti;

il diritto di « voce » degli azionisti subisce, con le innovazioni introdotte, una forte limitazione. Come confermato dalla prevalente dottrina, va valutata negativamente la tendenza di adottare modelli di partecipazione che escludono una qualsivoglia interazione diretta dei soci, in quanto il rischio è quello di una drammatica compressione dei diritti informativi e partecipativi con una assemblea dei soci ridotta a una mera conta dei voti snaturando la funzione naturale di luogo di confronto tra azionisti, amministratori, organi di controllo e altri;

le suddette previsioni, nel loro complesso, finiscono per svuotare le tradizionali prerogative dell'assemblea riducendo pericolosamente ogni funzione di bilanciamento rispetto al potere gestorio dell'organo amministrativo;

tenuto conto che:

la parte più problematica del provvedimento in esame riguarda l'introduzione nel TUF della Sezione V.1 – Emittenti di nuova quotazione, che per alcune scelte di dettaglio presenta evidenti criticità applicative e in alcuni specifici passaggi rischi di incostituzionalità;

in particolare, la previsione del regime opzionale (*opt-out*) destinato alle Società di Futura Quotazione (SFUQ) e alle piccole e medie imprese (PMI), introduce un regime di flessibilità eccessiva che rischia di indebolire i presidi fondamentali di *corporate governance*;

le SFUQ e le PMI, pari a circa i tre quarti delle società con azioni quotate e meno del dieci per cento della capitalizzazione totale di borsa, possono ora scegliere, mediante modifica dello statuto, di non essere assoggettate ad alcune delle regole altrimenti applicabili alle Società quotate. L'*opt-out* è concesso alle suddette società in relazione alle regole in materia di lista del consiglio, di voto di lista, di *quorum* assembleare dei due terzi per le assemblee straordinarie (invece del quale si può prevedere la maggioranza dei presenti), di recesso e di operazioni con parti correlate;

se la scelta di prevedere una disciplina più flessibile per le SFUQ e le PMI è giustificabile quando le scelte di *opt-out* sono fatte prima della loro quotazione, la possibilità di derogare alle suddette regole non appare giustificabile successivamente alla quotazione, prestandosi tale scelta a serie censure di incostituzionalità. La scelta del legislatore delegato di consentire alle SFUQ di applicare, attraverso l'esercizio dell'opzione, regole diverse da quelle applicabili alle società già quotate, comporta una disparità di trattamento tra società di nuova quotazione e società già quotate e rappresenta pertanto un passaggio meritevole di una profonda riscrittura;

diversi soggetti auditi hanno richiamato l'attenzione sulle suddette deroghe, molto ampie, che estendono eccessivamente l'autono-

mia statutaria e rischiano di rafforzare troppo l'azionista di controllo, senza contrappesi adeguati a tutela degli azionisti di minoranza. Tale regime riduce drasticamente i diritti di *voice* (sistemi di nomina, *quorum* assembleari) e i diritti di *exit* (diritto di recesso); in termini generali la maggiore autonomia statutaria concessa alle società per azioni al fine di ampliare le opzioni a disposizione dei soci per regolare i rapporti societari, induce gli investitori e, in particolar modo, quelli istituzionali a valutare con riferimento ai singoli emittenti le caratteristiche delle clausole statutarie, senza poter fare particolarmente affidamento sul fatto che si tratti di una società quotata italiana e, come tale, sostanzialmente aderente a uno modello *standard*; ciò comporta un aumento dei cosiddetti «costi di informazione» e dunque un disincentivo all'investimento in società quotate italiane;

con particolare riferimento alle piccole e medie imprese la nuova disciplina introduce una ingiustificabile disparità di trattamento, che con molta probabilità potrebbe essere oggetto di censura di incostituzionalità, in quanto la società quotata che si qualifichi come piccola e media impresa potrà, nei due anni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo, beneficiare del regime opzionale cosiddetto *opt-out*, cosa non consentita a una società quotata che si qualifichi come piccola e media impresa a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo;

desta serie perplessità il fatto che successivamente ai due anni la società per azioni che potrà continuare ad applicare il regime opzionale cosiddetto *opt-out* potrà farlo in deroga alla regola dell'approvazione da parte della maggioranza della minoranza, in quanto si richiede ai soci di minoranza di rinunciare a una delle tutele previste imperativamente e di accertare che per il futuro, sulle altre opzioni, si decida con i normali *quorum* dell'assemblea straordinaria raggiungibili, soprattutto nelle piccole e medie imprese, dal solo azionista di controllo;

in termini generali il meccanismo dell'approvazione da parte della maggioranza della minoranza quale strumento di tutela delle minoranze può non considerarsi idoneo allo scopo rendendosi necessario l'introduzione di un sistema di rafforzato di approvazione da parte della maggioranza della minoranza;

un altro profilo critico riguarda l'articolo 154.3, in tema di composizione degli organi sociali, che attribuisce agli statuti delle società emittenti di nuova quotazione la possibilità di disciplinare le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Consiglio di Sorveglianza in deroga al sistema cosiddetto «voto di lista» previsto dagli articoli 147-ter e 147-ter.1 del TUF;

l'applicazione del sistema vigente ha finora consentito agli investitori istituzionali, attraverso il riconoscimento di almeno un componente

del Consiglio di Amministrazione alla lista di minoranza, di assicurarsi la nomina di candidati di propria espressione, favorendo per questa via la loro partecipazione al capitale sociale di molte società per azioni e incentivando l'investimento di consistenti risorse finanziarie al capitale di rischio;

la possibilità introdotta dallo schema di decreto legislativo di derogare al sistema del « voto di lista », consentendo alle società di nuova quotazione di prevedere nei rispettivi statuti meccanismi alternativi di designazione degli organi sociali, non appare condivisibile in ragione del fatto che gli spazi di democrazia interna vengono fortemente compressi conferendo alla maggioranza un potere totalizzante di nomina del Consiglio di Amministrazione;

tali disposizioni hanno sollevato perplessità anche nel contesto internazionale. L'ICGN ha fermamente contestato le nuove norme che prevedono la possibilità di derogare al meccanismo del « voto di lista » (*slate voting*) e alla riserva di posti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali per le minoranze. L'organismo, a riguardo, sottolinea come il sistema italiano delle liste sia sempre stato apprezzato dagli investitori internazionali proprio perché finalizzato a garantire una rappresentanza delle minoranze, essenziale in un mercato come quello italiano caratterizzato da un numero insolitamente elevato di società con assetti proprietari concentrati. La rimozione di tale presidio esporrebbe gli investitori a maggiori rischi di *governance* specifici e, più in generale, ad un indebolimento del quadro regolatorio del nostro Paese;

quanto all'articolo 154.5, in tema di operazioni con parti correlate (OPC), la possibilità di escludere o rimodulare la disciplina OPC è criticata da più parti;

una delle disposizioni più criptiche dello schema in esame riguarda l'innovazione introdotta nell'articolo 2391-bis, Codice civile, ai sensi della quale, nel disciplinare le operazioni con parti correlate, in aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall'applicazione delle regole individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza, a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell'esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di operazioni realizzate e l'importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate;

la stessa Consob evidenzia che la norma riduce i presidi di correttezza procedurale e sostanziale, specialmente in presenza di operazioni in conflitto di interessi. Inoltre, la previsione di soglie differenziate di ri-

levanza per le SFUQ può essere in contrasto con la direttiva UE sui diritti degli azionisti, che non consente di differenziare le soglie in base alla qualifica di « neoquotata »;

rilevato che:

l'articolo 16 dello schema di decreto legislativo stabilisce che le società di futura quotazione e le piccole e medie imprese possono scegliere, mediante modifica dello statuto, di non essere assoggettate ad alcune delle regole altrimenti applicabili alle società per azioni quotate con particolare riferimento, alle regole in materia di « lista di consiglio », « voto di lista », « *quorum* assembleare di due terzi per le assemblee straordinarie », « recesso » e « operazioni con parti correlate »;

l'articolo richiamato dello schema di decreto legislativo prevede che le società di futura quotazione che decida di avvalersi, prima della quotazione, anche di una sola delle tante possibili opzioni, potrà per tutta la vita della società, effettuare ulteriori opzioni e non essere assoggettate alle regole applicabili alle società quotate;

similmente, le piccole e medie imprese che nei due anni di tempo dall'entrata in vigore dei decreti attuativi decidono di derogare, rispetto alla normativa applicabile alle società quotate, potranno effettuare ulteriori opzioni mediante modifica dello statuto per il resto della loro vita;

tale sistema di deroghe consente di eludere regole che costituiscono la cornice minima di tutela delle società quotate – *quorum* rafforzati, disciplina delle operazioni con parti correlate, diritti delle minoranze, meccanismi di tutela nelle operazioni straordinarie – senza introdurre contrappesi strutturali adeguati;

il meccanismo dell'approvazione da parte della maggioranza della minoranza è previsto in forma debole, temporanea e facilmente eludibile, consentendo nei fatti un ulteriore rafforzamento delle posizioni di controllo a discapito dei piccoli investitori;

la maggiore autonomia statutaria concessa alle SFUQ e alle PMI accresce i costi informativi per gli investitori, riduce l'affidamento su uno *standard* regolatorio comune e rischia di scoraggiare l'investimento di capitale qualificato, anziché attrarlo;

osservato, in fine, che:

la disciplina della lista del consiglio contenuta nella legge capitali ha ricevuto un numero elevato di critiche, anche a livello internazionale, e appare alquanto inopportuno che il legislatore delegato non abbia proceduto a correggere tale disciplina, bensì ad operare affinché questa rimanga sostanzialmente inalterata;

il provvedimento accresce i margini di discrezionalità dell'Esecutivo prevedendo la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi nei due anni successivi senza acquisire nuovi pareri parlamentari, indebolendo il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento proprio in un settore che incide direttamente sulla tutela del risparmio, principio costituzionalmente garantito dall'articolo 47 della Costituzione;

appare necessario ed urgente avviare un percorso di riforma organica che conduca alla redazione di un nuovo Testo unico dei mercati finanziari o di un « vero e proprio Codice dei mercati finanziari » che non si limiti a collettare e coordinare la disciplina esistente, come fatto dal testo in esame, ma che innovi realmente il sistema, rafforzando la credibilità del mercato, bilanciare efficacemente tutela degli investitori e semplificazione per le imprese e creare le condizioni per un aumento sostenibile delle quotazioni.

Tutto ciò premesso, esprimono parere contrario.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria**439^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie
Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1760) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Voglio votare fuorisede

(Esame e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento – di iniziativa popolare e assegnato alla 1^a Commissione, in sede referente, lo scorso 3 febbraio – si compone di un unico articolo, che consta di quattro 4 commi.

Il primo comma delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di mobilità, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza.

Il secondo comma fissa i principi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che – per le consultazioni referendarie – gli elettori « fuori sede » siano ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, mentre – per le elezioni europee, politiche nazionali, regionali e amministrative – siano allestite apposite sezioni speciali in ogni capoluogo di provincia. Inoltre, devono essere in-

dividuate le modalità di presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati.

Il terzo comma disciplina le modalità di adozione dei decreti legislativi in esame, con particolare riferimento ai pareri richiesti a tale scopo e ai relativi termini. Il medesimo comma detta altresì le disposizioni in materia di copertura finanziaria.

Infine, il quarto comma conferisce al Governo la facoltà di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo comma, ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei primi.

Per quanto riguarda *l'iter* di disegni di legge di analogo contenuto, ricorda che questa Commissione ha avviato, il 31 gennaio 2024, l'esame di una serie di disegni di legge volti a garantire l'esercizio del diritto di voto da parte di cittadini « fuori sede » per motivi di studio, di lavoro o di carattere medico-sanitario.

Nell'ambito dell'esame di tali disegni di legge, è stato adottato come testo base l'Atto Senato 787 (a prima firma dell'onorevole Madia, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura), al quale sono stati presentati 27 emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire l'intervento della senatrice Valente, riapre la discussione generale.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) constata con amarezza come gli spazi per un effettivo confronto tra la maggioranza e le opposizioni tendano in questa legislatura a restringersi sempre di più.

Pertanto, nel corso dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata, i Gruppi di opposizione avevano presentato delle proposte emendative che, se accolte, sarebbero andate incontro ai rilievi successivamente sollevati dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 192 del 2024. È quindi evidente come una maggiore disponibilità all'ascolto e al confronto da parte della maggioranza e del Governo aiuterebbe a prevenire errori e lacune.

Nel caso della legge sull'autonomia differenziata, una delle principali obiezioni dei Gruppi di opposizione consisteva proprio nella necessità di rispettare la riserva di legge nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), evitando di adottare lo strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel merito del provvedimento, il disegno di legge n. 1623 prende le mosse dalla necessità di tenere in considerazione la pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, anche se evita poi di darvi un effettivo seguito.

Il disegno di legge è quindi pensato essenzialmente per consentire l'attivazione dell'autonomia differenziata e, in virtù della natura di « collegato » alla manovra di finanza pubblica, potrebbe risultare, secondo il professor Villone, non suscettibile di essere sottoposto a *referendum* abrogativo.

Rileva quindi come la maggioranza e il Governo, pur di perseguire un obiettivo, ossia l'autonomia differenziata, siano disponibili a sacrificare lo spirito profondo dell'istituto dell'autonomia differenziata stessa, che può sicuramente essere attivata, ma seguendo determinate procedure e modalità.

Altresì, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni non può ridursi ad una mera fotografia dell'esistente, come si è limitato a fare il Comitato per la definizione dei LEP (CLEP) presieduto dal professor Cassese.

In tal modo, infatti, si elude il tema di fondo, che è quello della natura dei LEP, che non possono essere ridotti a livelli minimi, ma vanno intesi come i livelli da garantire necessariamente, per assicurare alle persone una vita dignitosa, sulla base di prestazioni uniformi nell'intero territorio nazionale.

Peraltro, la scelta di ingessare le disparità territoriali non comporta soltanto conseguenze negative sul piano della giustizia sociale, ma impatta negativamente sulla modalità e sulla dimensione della crescita del Paese, dal momento che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei diritti incide sulla qualità della vita e sulla capacità del « sistema Paese » di attrarre investimenti.

In conclusione, ritiene che il disegno di legge sia viziato da lacune nell'impianto di fondo, oltre che da un eccesso di delega e da una mancata valorizzazione del Parlamento con l'effetto di penalizzare l'intera cittadinanza.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale e avverte che si passerà agli interventi di replica dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il correlatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ricorda, in via preliminare, come le pre-intese stipulate nel 2016 dal governo Gentiloni e da alcune regioni – ossia il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna – vennero concluse in assenza della preventiva definizione dei LEP, senza che ciò suscitasse levate di scudi o particolari critiche.

L'attuale Governo e il ministro Calderoli hanno scelto saggiamente di definire preventivamente i LEP prima di procedere all'eventuale attivazione di forme di autonomia differenziata. Nonostante ciò, si è assistito ad una levata di scudi e a forti critiche, a suo avviso mosse da una visione preconcepita.

Ritiene, infatti, che il disegno di legge in esame dia attuazione a una previsione contenuta nella Costituzione e che vada quindi colta l'occasione per approvare una legge utile al Paese sulla base di valutazioni di equità e di efficienza nella gestione ed erogazione dei servizi.

Pertanto, il disegno di legge rappresenta l'occasione per una modernizzazione del « sistema Paese ». Gli Stati che hanno scelto la strada della valorizzazione delle autonomie territoriali nella gestione dei servizi pubblici non sono poi tornati indietro, dal momento che l'autonomia ha rappresentato un'occasione di miglioramento e di efficientamento.

Invita, quindi, tutti i Gruppi a svolgere un dibattito costruttivo e sincero, in coerenza con lo spirito della Costituzione.

Il correlatore DE PRIAMO (*FdI*) sottolinea come il livello di approfondimento del ciclo di audizioni – nel corso del quale sono stati sentiti circa trenta soggetti – denoti una seria volontà di confronto, funzionale ad un dibattito nel merito e all'assunzione delle responsabilità derivanti dal disegno di legge.

Evidenzia come il percorso di responsabilizzazione delle autonomie territoriali non possa prescindere dalla definizione dei LEP, anche al fine di superare gradualmente il criterio della spesa storica.

Si è quindi dinanzi ad un percorso complesso, che non è esclusivamente propedeutico all'attivazione dell'autonomia differenziata. Infatti, se è vero che l'autonomia differenziata non può prescindere dai LEP, è altrettanto vero che la definizione dei LEP non serve soltanto ad attivare l'autonomia differenziata.

A tale riguardo, prospetta la possibilità di valutare, in sede emendativa, una modifica nella formulazione dell'articolo 1, laddove prevede un collegamento tra il disegno di legge in esame e la completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ritiene quindi condivisibili le considerazioni svolte nella seduta di ieri dal senatore Irto, laddove richiamava la necessità di seguire una scansione basata sulla definizione dei LEP, sul successivo finanziamento e soltanto come ultimo passaggio, sull'attivazione dell'autonomia differenziata. Si tratta, peraltro, del percorso che il Governo e la maggioranza stanno attualmente seguendo.

Rammenta, quindi, come le pre-intese, oggetto del dibattito in questi giorni angustino a materie non connesse alla definizione dei LEP.

Reputa poi non condivisibili le critiche mosse dalla senatrice Valente circa un presunto eccesso di delega, dal momento che i principi e i criteri direttivi recati dal disegno di legge risultano fortemente dettagliati. Non si tratta, quindi, di limitarsi alla fotografia dell'esistente, ma di continuare un percorso complesso, che si inserisce anche nel processo di completamento del federalismo fiscale.

Con riferimento alle critiche formulate ieri dal senatore De Cristofaro, rigetta l'accusa relativa all'esistenza di un fragile compromesso tra le forze della maggioranza, rivendicando come Fratelli d'Italia abbia da sempre a cuore il tema della coesione territoriale.

Il ministro CALDEROLI osserva come, nel corso del dibattito, abbia avuto l'impressione che si continuasse ad affrontare il tema dell'autonomia differenziata, anziché quello della definizione dei LEP. Al riguardo, ritiene che le discrasie e le disparità territoriali oggi esistenti nell'erogazione dei servizi tra le diverse aree territoriali del Paese possano essere imputate a diverse fonti di responsabilità, ma non certo all'autonomia differenziata, dal momento che questa non è attualmente operativa.

Con specifico riguardo alla definizione dei LEP, reputa che il passaggio alla determinazione dei fabbisogni e dei costi *standard* rappresenti uno snodo di estrema importanza, che può condurre sia allo stanziamento di ulteriori risorse sia anche ad una diversa redistribuzione di risorse tra i territori.

Riccollegandosi all'intervento svolto nella seduta di ieri, in discussione generale, dalla senatrice Gaudiano, osserva come non vi siano connessioni tra la tutela del diritto alla salute e la capacità fiscale, dal momento che le risorse per la salute vengono stanziare attraverso un riparto del fondo sanitario nazionale, sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Dà poi conto di un recente monitoraggio sulla situazione delle strutture ospedaliere in Italia, dal quale risulta che, tra i migliori dieci ospedali del nostro Paese, vi sia anche l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, che si distingue per una spesa di 376 euro a paziente per ogni notte di ricovero ospedaliero; da tale monitoraggio, risulta come la spesa più alta, pari a 1.300 euro per ogni notte di ricovero, sia sostenuta dall'ospedale Vanvitelli di Napoli.

Altresì, sulla base della classificazione del sistema SIOPE, utilizzato per valutare l'efficienza nella gestione dei servizi pubblici regionali, emerge come le spese per il personale e per l'acquisto di beni e servizi siano pari a quasi 1,7 miliardi di euro nella regione Campania e a 300 milioni di euro nella regione Veneto, che ha soltanto un 10 per cento di popolazione in meno rispetto alla Campania. Inoltre, la spesa *pro capite* per i servizi di illuminazione e di riscaldamento ammonta a 0,6 euro nel Veneto e a 14,6 euro in Campania.

Dalla disamina di tali dati, risultano evidenti i margini di miglioramento che possono essere conseguiti.

In riferimento ai rilievi formulati dalla senatrice Valente, rivedica un'attenta lettura della sentenza n. 146 del 2024 della Corte costituzionale e ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la richiesta di *referendum* sull'autonomia differenziata è stata ritenuta inammissibile non in ragione della qualifica di « collegato », bensì per il fatto che, a seguito della pronuncia della Corte, era sostanzialmente venuto meno l'oggetto del *referendum*.

Rileva, quindi, come, tra le finalità del disegno di legge, sia presente anche l'attivazione dell'autonomia differenziata.

Con riferimento al nesso tra il disegno di legge in esame e il tema dell'autonomia differenziata, ribadisce quindi come il disegno di legge preveda la determinazione dei LEP nelle materie riferibili ai diritti civili

e sociali, a prescindere dalla richiesta di condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni. Pertanto, qualsiasi richiesta di autonomia differenziata dovrà essere giustificata in termini di sussidiarietà e dovrà seguire il percorso delineato dalla legge n. 86 del 2024.

D'altronde, come rilevato nel corso delle audizioni dal professor Zannardi e dalla professoressa Randazzo, comprende che l'esplicitazione nell'articolo 1 del disegno di legge di tale nesso può ingenerare ambiguità e dubbi interpretativi. Inoltre, come rilevato dalle regioni, la formulazione della disposizione può produrre incertezze circa la sua applicazione nelle regioni a statuto speciale, nelle quali, per costante giurisprudenza costituzionale, i LEP trovano applicazione.

Al fine di prevenire tali equivoci, preannuncia fin d'ora la disponibilità del Governo a modificare l'articolo 1 del disegno di legge, eliminando il riferimento alla finalità di completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In tal modo, sarà più chiara la portata generale della determinazione dei LEP e verrà ulteriormente ribadita la natura innovativa dell'esercizio di determinazione dei LEP, a 25 anni dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.

Rammenta poi che, nel corso delle audizioni, è stata richiamata dalle regioni la necessità di garantire il principio della leale collaborazione, a fronte dell'intreccio tra la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei LEP e le competenze regionali nelle singole materie, a partire dall'istruzione, per le quali i LEP sono determinati.

Inoltre, sono stati evidenziati, da parte dell'UPI e dell'ANCI, taluni punti di contatto tra i LEP e le funzioni svolte dagli enti locali in diverse delle materie contemplate dal disegno di legge. Anche in tal caso, preannuncia, quindi, la piena disponibilità a valutare il più adeguato coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega, attraverso lo strumento dell'intesa, in sostituzione del parere attualmente previsto.

Si sofferma, quindi, sul tema delle risorse e del superamento dei divari territoriali, rammentando che su tale aspetto l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) osserva come la determinazione dei LEP – fissando una soglia vincolante che le regioni devono rispettare – produrrà necessariamente un processo di riequilibrio territoriale. Inoltre, da tale determinazione non deriverà necessariamente lo stanziamento di risorse aggiuntive, ma anzi, come rilevato dallo stesso UPB, si potrebbe produrre perfino un risparmio di spesa, considerato che il fabbisogno *standard* deve essere depurato da eventuali inefficienze.

In ogni caso, il disegno di legge delega non esclude che dalla fissazione dei LEP possano determinarsi nuovi o maggiori oneri – per i quali occorrerà indicare i corrispondenti mezzi di copertura – e, in relazione alle risorse disponibili, si ipotizza un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, anche attraverso la fissazione di obiettivi di servizio intermedi.

Tali gradualità – come rilevato dal professor Cassese nel corso della sua audizione – deve essere letta in sinergia con l'articolo 81 della Co-

stituzione, prevedendo un criterio di progressività, in modo che ad ogni livello crescente di prestazione sia fornita una correlativa dotazione finanziaria: ciò presuppone che le funzioni vadano considerate in termini dinamici e non statici, così da rispondere anche nel tempo alle eventuali mutate condizioni tecniche ed organizzative.

Sul punto più specifico delle risorse e dei fabbisogni *standard*, rammenta che sono state formulate, nel corso delle audizioni, varie ipotesi di modifica del testo del disegno di legge, a partire dalla proposta delle regioni di allineare l'evoluzione dei fabbisogni *standard* alla variazione del PIL nominale. Osserva, quindi, che su questa come su altre ipotesi non potrà che rimettersi alle valutazioni della Commissione bilancio.

In conclusione, esprime la disponibilità del Governo a valutare attentamente le proposte migliorative del testo del provvedimento, ricordando come sia già in atto un confronto con le amministrazioni competenti sulle proposte di modifica ipotizzate nel corso delle audizioni, relativamente alle singole materie oggetto della delega.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i relatori e il Ministro, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di lunedì 2 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in sostituzione del relatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che questo detta disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni e di lavoro pubblico.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli, suddivisi in tre capi.

Il Capo I modifica in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 delinea una nuova configurazione della valutazione della *performance* individuale entro il pubblico impiego.

In particolare, si pone l'accento sulla valorizzazione delle capacità manageriali dei dirigenti e sulla promozione della formazione – iniziale, continua e mirata – ai fini della valutazione del personale. Si prevede l'individuazione delle priorità formative volte a perfezionare competenze tecniche e capacità personali, a garantire l'efficace svolgimento del ruolo

di ciascun dipendente entro l'organizzazione, a valorizzare le potenzialità di ciascun lavoratore in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacità amministrative. Si stabilisce, inoltre, il superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale, mediante sia la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all'organizzazione, sia un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi, per migliorare l'efficienza dei servizi resi dalla pubblica amministrazione agli utenti. Si precisa che la partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avverrà in modo graduale, in via sussidiaria e secondo linee guida ministeriali che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessità organizzativa del lavoro.

L'articolo 2 introduce, tra gli obiettivi della valutazione della *performance*, il perseguimento di un coinvolgimento del personale e di un suo senso di appartenenza.

Prevede altresì che la valutazione sia articolata per obiettivi e per caratteristiche trasversali, e condotta sia da un collegio di dirigenti sia, ove possibile, dagli utenti esterni.

L'articolo 3 stabilisce che il trattamento retributivo legato alla *performance* sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Prevede, inoltre, che entro ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possano essere attribuiti « punteggi apicali » in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e che il riconoscimento delle « eccellenze » non possa superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Eventuali accertate economie di spesa, dovute a riduzione della retribuzione legata alla *performance* del personale dirigenziale, sono destinate a un incremento delle risorse per la retribuzione della *performance* del personale non dirigenziale.

L'articolo 4 individua nella fine del primo trimestre di ogni anno il termine per lo svolgimento delle fasi del ciclo di gestione della *performance* relative alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché alla connessione tra gli obiettivi e le risorse.

L'articolo 5 prevede che gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della *performance* siano: improntati al maggior grado di oggettività; correlati alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; determinati in numero tale da cogliere le effettive priorità in termini di risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 attribuisce la competenza del monitoraggio della *performance* al titolare della valutazione e ricomprende in tale competenza la diretta valutazione dell'esigenza di interventi correttivi.

L'articolo 7 interviene in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell'adozione e nell'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* dei dipendenti e dei dirigenti pubblici, preci-

sando che le amministrazioni pubbliche ogni anno valutano coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione in uso. Elimina poi il carattere vincolante del parere dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), previsto per l'adozione e l'aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della *performance* al quale provvedono le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 8 precisa che l'attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, concernente il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa, sono raggiunti attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti.

L'articolo 9 inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

L'articolo 10 inserisce, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della *performance*, i colleghi dei dirigenti e gli utenti esterni di riferimento.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*, individuando i relativi principi e i criteri direttivi, finalizzati al rafforzamento dell'indipendenza e della terzietà del controllo. Si prevede, in particolare, la possibilità di ricorrere anche a organismi esterni di valutazione e si interviene sulla configurazione degli OIV. Per quanto riguarda i compiti dell'OIV, i criteri di delega includono l'obbligo di trasmettere annualmente rapporti sintetici al Dipartimento della funzione pubblica e la partecipazione dei componenti dell'organismo, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione. Deve inoltre essere garantito il mantenimento dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali.

Il Capo II reca modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 12, al comma 1, modifica la disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali.

In particolare, si dispone che le quote percentuali per le diverse tipologie di accesso al ruolo dirigenziale vengano ora determinate in misura fissa. In primo luogo, si confermano la modalità di accesso del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione – al quale viene destinata la quota fissa del 50 per cento di posti disponibili – e quelle del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del concorso unico, per le quali le novelle stabiliscono la quota complessiva fissa del 20 per cento di posti disponibili. In secondo luogo, si modifica la tipologia riservata al personale (non dirigenziale) in servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione medesima, che viene qualificata come procedura di sviluppo di carriera del personale e ridisciplinata sia in merito ai requisiti di ammissione, sia con la previsione di una fase di valutazione successiva al

conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo e precedente all'eventuale inserimento nel ruolo dirigenziale.

Viene destinata a questa tipologia di accesso la quota fissa del 30 per cento di posti disponibili. Inoltre, è soppressa la previsione di una quota da destinare al personale che sia in servizio a tempo indeterminato e che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali senza appartenere a ruoli dirigenziali.

Si prevede altresì una revisione della disciplina della formazione dirigenziale inerente al corso-concorso, mentre si sopprime la previsione di una formazione antecedente al conferimento del primo incarico dirigenziale per le altre tipologie di accesso alla dirigenza, ivi comprese le altre forme concorsuali. Un'ulteriore novella specifica che l'esercizio della funzione dirigenziale da parte dei vincitori del corso-concorso è preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio presso l'amministrazione di destinazione, di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno.

Il successivo comma 2 demanda a un regolamento governativo la revisione – in relazione alle novelle di cui al comma 1 – delle norme regolamentari vigenti.

L'articolo 13 modifica le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, introducendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, la possibilità di accesso dei dirigenti di seconda fascia dopo almeno cinque anni di servizio nel ruolo dirigenziale. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all'esito favorevole di una procedura selettiva e comparativa – ma senza svolgimento di prova scritta e orale – e dell'osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente.

L'articolo 14 introduce un nuovo adempimento in capo al dirigente, consistente nella redazione di una relazione annuale in cui indicare il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni di dirigente. Inoltre, specifica che, per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine hanno una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica al momento del conferimento e rende applicabile alle regioni e agli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni e sull'arrotondamento del quoziente derivante dalle percentuali da applicare sul conferimento degli incarichi.

L'articolo 15 elimina la possibilità di transito dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia prevista dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mantenendola in via transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale.

Infine, il Capo III, composto dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *Dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1204) DAMIANI. – *Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE, nel constatare l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dichiara esaurita tale fase procedurale, ricordando che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 17 di lunedì 23 febbraio.

Il seguito della discussione e quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 17) Raffaella PAITA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dichiara esaurita tale fase procedurale, ricordando che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è stato fissato alle ore 17 di lunedì 23 febbraio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo*

(1575) SCALFAROTTO. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1627) GASPARRI. – *Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1722) DELRIO e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line*

(1757) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno*

(1762) MALAN e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo*

(1765) GIORGIS e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.0.1, 2.11 e 2.25 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le 14, non avrà luogo.

Fa altresì presente che, al termine dell'attuale seduta, si svolgerà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1004

Art. 1.

1.0.1 (testo 2)

GIORGIS, BOCCIA, BAZOLI, PARRINI, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, tenuto conto, in materia di antisemitismo, delle linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola, di cui alla nota del Ministero dell'istruzione n. 73 del 14 gennaio 2022, aggiorna le linee guida intitolate “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 30 giugno 2017, in attuazione all'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di continuare a prevenire e contrastare in ambito scolastico gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, promuovendo la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

2. Le linee guida di cui al comma 1 promuovono interventi di carattere educativo, formativo e culturale, volti allo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza storica, della capacità di riconoscere e contrastare stereotipi e pregiudizi, nonché alla valorizzazione dell'educazione civica e dei diritti umani, con particolare attenzione alla memoria della *Shoah*, delle deportazioni nei campi di concentramento nazifascisti e di tutte le altre vittime delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e sono periodicamente aggiornate, almeno ogni ventiquattro mesi.

4. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti e associazioni, per l'adozione di iniziative volte alle finalità di cui al comma 1.

5. Le istituzioni scolastiche comunicano annualmente, attraverso i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni attuate per contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, in attuazione delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Art. 2.

2.11 (testo 2)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) favorire e promuovere, anche mediante campagne di sensibilizzazione, una approfondita conoscenza della diaspora ebraica, definita come dispersione forzata del popolo ebraico, e del sionismo come movimento nato per il superamento di questa condizione, promuovendo una maggiore consapevolezza delle origini di tali concetti, della loro evoluzione e delle implicazioni sul piano culturale e storico, contrastando l'emergenza di forme di preconcetta opposizione ideologica a tale ideologia che integrano e determinano l'antisemitismo e rafforzando la consapevolezza di tali temi nell'ambito delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia e nei li-

miti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, coerentemente con quanto previsto nelle linee guida sul contrasto dell'antisemitismo nella scuola del Ministero dell'istruzione; ».

2.25 (testo 2)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) prevedere strumenti per il rafforzamento all'interno delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, delle forme di vigilanza e controllo e monitoraggio sull'attuazione degli indirizzi delle linee guida per l'educazione civica, con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, nonché con le linee guida sul contrasto dell'antisemitismo nella scuola del Ministero dell'istruzione, in materia di contrasto all'antisemitismo e ai temi della diaspora ebraica e del sionismo, con particolare riguardo al contrasto di ogni forma di "hate speech" riferito a tali temi ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 18 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 270

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

indi del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,10

AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA LINDA ARATA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA, DEL DOTTOR FRANCESCO VINCENZO VISMARA, RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO E DEL DOTTOR STEFANO VECCHIO, PRESIDENTE DEL FORUM DROGHE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1635 (DISPOSIZIONI SULLA DETENZIONE DOMICILIARE DI TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI)

Plenaria

368^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolinea come il disegno di legge preveda una delega assai ampia che comprende ben quindici ordini professionali che la Commissione ha puntualmente auditato. Il disegno di legge ha certamente l'ambizione di una visione organica del mondo delle professioni ordinistiche, ritiene tuttavia che presenti criticità – in parte sottolineate anche da alcuni degli audit – su cui la Commissione dovrà intervenire nella fase emendativa. Innanzi tutto vi sono professionisti che non hanno un ordine di riferimento e per i quali nulla viene previsto. Inoltre, come segnalato anche dagli audit, vi sono competenze che possono sovrapporsi tra i vari ordini e anche questo aspetto andrà attentamente valutato. È stata inoltre segnalata la criticità relativa all'esclusione di alcune lauree o addirittura di alcune figure tecniche che invece potrebbero essere ricomprese, rappresentando ciò una barriera all'innovazione e allo sviluppo di alcuni settori. Vi sono poi aspetti da approfondire per quanto riguarda le figure dei praticanti: da un lato la disomogeneità degli esami di Stato e dall'altro la lunghezza dei tempi di accesso agli ordini che, se troppo dilatati, penalizzano i giovani che provano ad entrare mercato del lavoro. Molti dei soggetti auditati hanno poi messo in luce le criticità del provvedimento in ordine alla disciplina dell'equo compenso, tema sul quale sarà indispensabile intervenire con degli emendamenti anche perché la norma rappresenta un ritorno indietro rispetto alla disciplina attuale. In generale, pur apprezzando il passo avanti che con questo provvedimento si vuole fare nei riguardi degli ordini professionali, sottolinea come ciò risulti, a suo personale avviso, contraddittorio con quanto stabilito nell'ultima legge di bilancio che ha infierito sui professionisti aderenti a casse private ai quali non è stata consentita la rottamazione dei debiti previdenziali a differenza di quanto è accaduto nei confronti di altri soggetti operanti sul mercato, ritenendo ciò un *vulnus* ingiustificato. Auspica infine una maggiore attenzione nei confronti delle giovani generazioni.

Poiché non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è previsto per venerdì 20 alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra, dandone lettura, uno schema di parere (pubblicato in allegato al resoconto) sottolineando la necessità di approfondire anche le osservazioni pubblicate nella giornata di ieri dalla 8^a Commissione, in ordine a profili che, pur non rientrando, pienamente nelle competenze della Commissione giustizia, possono essere utili a valutare l'impatto complessivo della nuova disciplina.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), sottolineando come la normativa sui reati ambientali sia stata recentemente modificata, chiede di avere il tempo necessario per poter approfondire lo schema di parere proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(775) POTENTI e altri. – *Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore, senatore Zanettin, ha presentato l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto) già inserito nel fascicolo degli emendamenti a disposizione dei senatori.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) rinuncia all'illustrazione dell'emendamento e fa presente di non potersi ancora esprimere sul complesso degli emendamenti.

Il sottosegretario Wanda FERRO dichiara a sua volta di non essere nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1004) ROMEO e altri. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo*

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, nel riepilogare brevemente il contenuto degli emendamenti concernenti i profili della Commissione giustizia premette anzitutto che poiché molti di questi, in particolare gli

emendamenti 2.0.5, 2.0.7, 3.5, 3.0.2 e in parte 3.0.1, prevedono modifiche strutturali al codice penale e al codice di procedura penale: queste norme sono del tutto estranee al disegno di legge che altrimenti avrebbe dovuto essere assegnato anche alla Commissione giustizia. Ritiene infatti che la collocazione di modifiche di questa portata non possano correttamente trovare spazio all'interno di un provvedimento dai profili e dalle finalità molto diversi. Per quanto riguarda gli emendamenti ritiene di poter esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti 2.16, 2.20 e 2.21, ma ritiene altresì indispensabile avanzare delle osservazioni critiche di carattere tecnico in particolare su alcuni degli altri emendamenti richiamati. In particolare, l'emendamento 3.5, che introduce una novella all'articolo 604-*bis* del codice penale, ha un contenuto estremamente generico e manca totalmente degli elementi costitutivi del reato quali la tassatività e la determinatezza. Esso, infatti, fa riferimento alla diffusione di atti, scritti, o video riconducibili al disciolto partito fascista o addirittura al partito nazionalsocialista tedesco con l'effetto di vietare pubblicazioni di carattere scientifico di interesse biblioteche che da decenni diffondono gli studi su questi temi. Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.0.1, osserva come sia indispensabile valutarne l'impatto anche in relazione all'autonomia didattica e statutaria in ambito scolastico e universitario. Si riserva quindi di presentare uno schema di parere con le osservazioni richiamate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1592) Deputato Paolo Emilio RUSSO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione, giornata che sarà celebrata il 3 maggio di ogni anno. Il comma 2 prevede che il suddetto evento non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Il comma 3 favorisce la realizzazione di iniziative specifiche (quali convegni, cerimonie e incontri pubblici) volte a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo dell'informazione. Tali attività, promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, prevedono collaborazioni anche con le associazioni o gli organismi del settore. Di tali eventi è data comunicazione all'ordine dei giornalisti, alle associazioni sindacali di categoria e ai singoli professionisti e professionisti che operano in contesti particolarmente difficili e pericolosi. La norma contempla, altresì, intese tra il Ministero della cultura e la Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzate a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, soprattutto mediante i ca-

nali del servizio pubblico radiotelevisivo. Il comma 4 prevede la pubblicazione dell'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della propria professione sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti. Al fine di coinvolgere le università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, il comma 5 dispone che tali soggetti, nell'ambito dell'autonomia di cui sono dotati, possono favorire l'implementazione di iniziative didattiche in memoria dei giornalisti uccisi a causa dell'esercizio della loro professione, suggerendo di dedicare singole lezioni all'approfondimento dell'attività giornalistica e dell'articolo 21 della Costituzione. Il comma 6 dispone che il contrasto al linguaggio d'odio, alle minacce contro le giornaliste e alle azioni di *body shaming* può essere promosso attraverso specifiche campagne istituzionali per ribadire che le violenze *online* e gli attacchi sono orientati a svigorire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia nei confronti della stampa. Il comma 7, in ottemperanza alle disposizioni previste dal contratto di servizio, prevede che la società concessionaria del servizio radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare spazio alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.

Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore VERINI (*PD-IDP*) che, pur dichiarandosi favorevole alla proposta di parere avanzata dal relatore, ritiene che per quanto riguarda i giornalisti sarebbe opportuna maggiore coerenza. Infatti, non è soltanto con una giornata di ricordo delle vittime che si può aiutare questi professionisti a svolgere in piena sicurezza e indipendenza il loro compito ma piuttosto procedendo all'approvazione di norme significative che vietino le liti temerarie nei loro confronti oppure recependo nel nostro ordinamento lo « *European freedom act* » che aiuterebbe questi soggetti a svolgere in maniera indipendente la professione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) nell'esprimere il voto favorevole alla proposta di parere dichiara di concordare pienamente con le osservazioni avanzate dal senatore Verini e ricorda che la sua richiesta di esaminare il disegno di legge da lei presentato sul divieto di liti temerarie contro i giornalisti non è mai stata presa seriamente in considerazione dalla Commissione giustizia.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore è approvata.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesse che:

la riforma accentua l'anticipazione della tutela, la valorizzazione del rischio e la centralità della condotta individuale rispetto al programma dell'organizzazione criminale. Si nota come l'elasticità derivante dalla formulazione delle fattispecie nonché, la moltiplicazione delle aggravanti, rendano labile il confine tra illecito grave e minore, aumentando discrezionalità giudiziale. Il decreto rafforza il ricorso a fattispecie di pericolo, sganciate dalla immediata rilevabilità ed attualità del danno purché il rischio non sia « irrilevante », accentuando la funzione preventiva del diritto penale ambientale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'impatto derivante dalla formulazione di alcune fattispecie, rispetto ai principi fondamentali del diritto penale, tra cui la legalità, la determinatezza, la proporzionalità e l'offensività;

– valuti il Governo di attenuare gli effetti dell'assenza di una precisa definizione di confini tra « lecito » e « illecito » derivante dal riferimento all'area delle sanzioni amministrative, che non consentono al destinatario del precetto penale la conoscenza predeterminata di ciò che sia vietato;

– valuti il Governo di considerare che il testo in esame introduce o riformula concetti intrinsecamente valutativi, quali « compromissione o deterioramento significativi e misurabili », « danno rilevante » ed « ecosistema di dimensioni notevoli », già presenti nell'articolo 452-*bis* del codice penale e estesi al nuovo articolo 452-*bis*.1. Sebbene la Relazione illustrativa e la Direttiva forniscano indicatori sintomatici (durata del danno, reversibilità, estensione spaziale), questi non sempre integrano il precetto penale in modo vincolante, rimanendo confinati a livello interpretativo o unionale. Tale indeterminatezza – che si traduce in discrezionalità valutativa – affida al giudice un ruolo di integrazione sostanziale del fatto tipico, con valutazioni *ex post* dipendenti dal caso concreto e dalle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili;

– valuti il Governo di rivedere la definizione normativa della nozione di « abusivamente » (articolo 452-*quinqüiesdecies* del codice pe-

nale) che rappresenta un altro elemento critico: si suggerisce una riformulazione che riduca il concetto di «abusività» al minimo esigibile dalla Direttiva, limitandolo a violazioni di disposizioni legislative UE e dei relativi decreti attuativi, escludendo fonti regolamentari e amministrative non normative. Ciò preserverebbe la separazione tra illegalità amministrativa e penale, riducendo l'incertezza. Si ritiene opportuno evitare il rischio che il giudice penale sia chiamato a sindacare la legittimità sostanziale di atti amministrativi, slittando i confini tra giurisdizione penale e amministrativa, e incidendo sul principio di affidamento degli operatori economici autorizzati. Resta aperta la questione se tale estensione sia imposta dalla Direttiva o rappresenti una scelta nazionale di massima tutela, potenzialmente incompatibile con i principi di proporzionalità e certezza del diritto unionale;

– valuti il Governo di attenuare le modifiche all'articolo 452-*bis* del codice penale (articolo 3, comma 1, lettera *c*) del decreto), che prevedono l'inserimento del concetto di «habitat» quale oggetto autonomo di tutela – definito come ambiente di ZPS e SIC – genera conseguenze rilevanti. La perimetrazione reale degli *habitat* protetti non è sempre facilmente individuabile, con rischi di responsabilità inconsapevole in aree di sovrapposizione tra sfruttamento agricolo, venatorio e silvo-pastorale.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 775

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: « le variazioni » sopprimere le seguenti: « di reddito ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 271

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 10,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria**172^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

MENIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.**La seduta inizia alle ore 11,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 201 del 31 dicembre 2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*, che si compone di 3 articoli, ed è connesso – come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – con « la necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali, tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto per il raggiungimento di una soluzione al conflitto ».

Con riferimento al contesto in cui si colloca il provvedimento, il Relatore ricorda che nella riunione del 18 dicembre scorso i Capi di Stato e di

Governo di venticinque Paesi membri dell'Unione europea, ad eccezione di Ungheria e Slovacchia, hanno sottoscritto un documento politico per ribadire il proprio sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, riconfermando l'impegno dell'Unione a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un supporto politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico. In coerenza con tale proposito, nelle Conclusioni finali, adottate all'unanimità, il Consiglio europeo ha approvato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027 al fine di garantire le risorse di bilancio e militari necessarie alla difesa e alla deterrenza contro l'aggressione della Russia, prestito coperto dal margine di manovra del bilancio UE, con l'esplicita esenzione dagli obblighi finanziari per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Il Relatore sottolinea peraltro come debbano altresì essere accolti con favore gli sforzi diplomatici volti a cercare di porre fine al conflitto più sanguinoso in Europa dalla seconda guerra mondiale; nelle recenti riunioni della *Coalizione dei volenterosi*, organizzate nell'ambito delle iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina, è stato ribadito il sostegno multidimensionale a Kiev e l'impegno a proseguire la discussione sulla futura architettura delle garanzie di sicurezza e sul sostegno finanziario da garantire a Kiev.

Ricorda come sin dall'inizio del conflitto, l'Italia abbia assicurato il proprio sostegno politico, militare, finanziario e umanitario all'Ucraina, garantendo anche l'accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra e un contributo materiale per il recupero delle infrastrutture energetiche. Nel corso dell'ultima Riunione della Coalizione dei Volenterosi, peraltro, l'Esecutivo italiano ha confermato il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina, pur escludendo l'impiego diretto delle sue truppe sul terreno.

Tornando al merito del provvedimento in esame, evidenzia come l'articolo 1, comma 1, proroghi fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, militari e di difesa civile, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, cessione già prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del febbraio 2022. Ricorda che l'autorizzazione alla cessione è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, con il decreto-legge n. 200 del 2024 e che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità della sua realizzazione, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Il medesimo articolo 1, al comma 2, del provvedimento in esame dispone altresì il rinnovo, fino al 4 marzo 2027 e su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022. Da ultimo, l'articolo 1, comma 3, dispone che all'attuazione delle misure di cessione previste dai primi due commi si provveda con le risorse previste a legislazione vigente. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento fa presente come dalla cessione di armamenti non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di trasferimento sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi, anche con riferimento alle cessioni di materiali civili, saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2, in materia di sicurezza dei giornalisti *freelance*, pone a carico degli editori committenti obblighi di formazione e di copertura assicurativa in favore dei giornalisti inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, offrendo, in via sperimentale per l'anno 2026, un contributo statale a copertura dei relativi costi, erogabile su richiesta dell'editore, nel limite di spesa massimo complessivo di 600.000 euro e nel limite massimo di 60.000 euro a singolo contributo.

Infine, l'articolo 3 del decreto-legge in esame dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 31 dicembre 2025.

Il presidente MENIA nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale e, contestualmente, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 14 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00033) ALFIERI e altri. – Proposta di risoluzione sulla situazione in Africa centrale

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MENIA rende noto che è stato assegnato alla Commissione l'atto di indirizzo n. 7-00033, concernente la situazione in Africa centrale.

Il relatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra brevemente i punti salienti della proposta riformulata di risoluzione in titolo (pubblicata in allegato), sottolineando, in particolare, come essa miri ad auspicare l'elaborazione di una strategia complessiva dell'Italia per il Sahel e l'Africa *sub-sahariana*.

Sottolinea altresì l'importanza dell'opzione diplomatica rappresentata dalla cooperazione allo sviluppo, che, notoriamente, permette di conferire ai Paesi dell'area rilevanti strumenti di resilienza rispetto alle pressioni e all'influenza dello *jihadismo*.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « sistema di sistemi » di combattimento aereo di 6^a generazione – *Future Combat Air System* (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (*core platform* – GCAP) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o *adjuncts*), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare (n. 373)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi degli articoli 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il sottosegretario Isabella RAUTI dà conto della scheda informativa, predisposta dal proprio Ministero a seguito dell'apposita richiesta formulata da alcuni commissari, che riferisce sull'evoluzione del progetto GCAP, soprattutto per quanto concerne l'aggravio dei costi finanziari intervenuto in corso d'opera.

Nel ribadire l'importanza strategica dell'Italia nel programma GCAP, fa presente come l'incremento dell'onere finanziario sia stato causato, essenzialmente, dalla progressiva evoluzione tecnologica del progetto rispetto alla natura tecnica originaria, risalente a quando esso è stato ideato.

Ribadisce, altresì, come ci si trovi di fronte ad una tipologia di programma senza precedenti, del tutto straordinaria, che implicherà positivamente tutta una serie di notevoli ricadute economiche per l'economia italiana nel suo complesso.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), nel ringraziare il Rappresentante del Governo per l'invio della suddetta scheda, che risulta assai articolata, accenna alla possibilità che la Germania possa eventualmente aderire al programma, a seguito dell'effettiva implosione del progetto FCAS franco-tedesco.

Il sottosegretario Isabella RAUTI ritiene che anche il nuovo tipo di rapporto che si sta instaurando tra i Governi di Germania e Italia potrebbe essere suscettibile di condurre ad aspettative nel senso preconizzato dal senatore Alfieri.

Il senatore MARTON (*M5S*) si sofferma brevemente sull'eventualità che il suddetto programma possa ricevere finanziamenti di origine UE.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) è dell'avviso che il passaggio da circa 6 miliardi a oltre 18 miliardi di euro, per il finanziamento del

programma GCAP, debba necessariamente indurre a interrogarsi sulla natura strategica del programma stesso. In particolare, ritiene che, nei vari Paesi europei, debba essere svolta una riflessione sulla circostanza per cui, in Europa, non è sostenibile la realizzazione di due sistemi concorrenti di caccia di sesta generazione.

Occorre, pertanto, guardare con grande attenzione ed interesse alla possibilità che ulteriori *partner*, quali la citata Germania e l'Arabia Saudita, possano *pro-futuro* partecipare al programma, anche perché un ampliamento di tal genere comporterebbe una proficua riduzione degli oneri complessivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) **Deputato PAGANO.** – *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge, di iniziativa parlamentare e già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme per la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, il quale – a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – è finalizzato a disciplinare l'attività di relazioni istituzionali intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi. Come sottolineato nella relazione illustrativa del disegno di legge assunto come testo base alla Camera (l'Atto Camera n. 2336), il provvedimento discende dalla necessità di regolamentare in modo chiaro ed efficace l'attività di rappresentanza di interessi, stante il crescente coinvolgimento di gruppi di pressione, associazioni di categoria, imprese e organizzazioni non governative nel processo decisionale pubblico, tenuto conto anche della pronuncia della Corte costituzionale, che nella sentenza n. 185 del 2025, ha invitato il legislatore ad introdurre un'organica disciplina delle attività di *lobbying*, « necessaria al fine di definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e di garantire trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull'operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti ». Con la nuova disciplina, il legislatore intende regolamentare le modalità di interazione tra i rappresentanti di interessi e le istituzioni pubbliche, stabilendo norme e principi per garantire la trasparenza, la tracciabilità e l'accessibilità delle attività di rappresentanza di interessi. Attraverso l'istituzione di un registro pubblico dei rappresentanti di interessi, l'imposizione di obblighi di rendicontazione e la definizione di regole di condotta specifiche, si intende così promuovere la partecipazione responsabile e informata alla vita politica ed economica del Paese.

Più in dettaglio, dopo aver definito il proprio oggetto e le finalità (articolo 1) e offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), il disegno di legge in esame individua il proprio ambito di applicazione (articolo 3), istituisce l'apposito Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi (articolo 4), e disciplina la relativa agenda degli incontri (articolo 5), le modalità per i decisori pubblici per presentare istanza di opposizione (articolo 6) e il Codice deontologico (articolo 7). Il provvedimento reca, inoltre, norme per l'istituzione del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici (articolo 8) quale organo preposto ad esercitare funzioni di controllo per assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, delineando inoltre i diritti e gli obblighi degli iscritti nel Registro (articoli 9 e 10) e stabilendo le sanzioni per violazioni delle disposizioni della legge o degli obblighi previsti dal codice deontologico (articolo 11).

Aspetti di interesse per la 3^a Commissione si rinvencono essenzialmente in relazione all'articolo 3, che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, tra gli altri, i rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, le organizzazioni inter-governative, compresi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse, le pubbliche autorità di Stati stranieri, compresi i membri delle loro missioni diplomatiche ed Ambasciate, tranne che nel caso in cui tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici.

Alla luce di queste considerazioni, la Relatrice dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo.

Il presidente MENIA ringrazia la relatrice e dichiara aperta la discussione generale.

Non riscontrando alcuna richiesta di intervento pone, quindi, ai voti lo schema di parere non ostativo della relatrice, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 11,50.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00033

La 3^a Commissione (Affari esteri e difesa) del Senato,

premessi che:

il 29 gennaio 2026 un grave attacco *jiihadista* ha colpito l'aeroporto civile « Diori Hamani » di Niamey, capitale del Niger, interessando l'area della base 101 dell'aeronautica, sede del dispiegamento della missione bilaterale di supporto in Niger (MISIN), con circa 500 militari italiani, unica forza occidentale presente nel Paese, fortunatamente rimasti illesi;

l'attacco, rivendicato dallo Stato islamico della provincia del Sahel (ISSP), ha confermato il significativo salto qualitativo delle capacità operative dei gruppi *jiihadisti* attivi nella regione, anche attraverso l'impiego di droni e armamenti sempre più sofisticati;

lo Stato islamico della provincia del Sahel, noto in precedenza come Stato islamico del grande Sahara, è considerato dagli analisti una delle ramificazioni più attive e pericolose del *network* globale dell'ISIS. Nel corso del 2025 e all'inizio del 2026, il gruppo ha intensificato significativamente le sue operazioni militari ed esteso il suo controllo territoriale. Il gruppo opera principalmente nella zona dei « tre confini » tra Mali, Burkina Faso e Niger e recentemente ha esteso la sua influenza verso il sud del Niger e verso gli Stati costieri come il Benin e il Togo;

gruppi affiliati allo Stato islamico e ad al-Qaeda, in particolare l'ISSP e il JNIM, sono impegnati in una competizione violenta per il controllo territoriale, delle rotte commerciali e delle economie illegali tra Mali, Burkina Faso e Niger, rendendo la regione uno dei principali focolai di instabilità globale;

in Mali la situazione di sicurezza appare estremamente compromessa, e, secondo l'intelligence francese, il Paese sarebbe già ad un passo dal diventare un califfato, con ampie aree del territorio sotto il controllo o l'influenza di gruppi *jiihadisti* e con il fondato timore che l'avanzata dei *jiadhisti* possa tradursi in un contagio nei vicini Niger e Burkina Faso, dove il controllo dello Stato risulta fortemente limitato e caratterizzato da un deterioramento costante;

la minaccia *jiihadista* si sta, inoltre, progressivamente estendendo verso i Paesi costieri dell'Africa occidentale, tra cui Benin, Togo, Costa d'Avorio e Ghana, come denunciato da analisti e organizzazioni

internazionali, e ampliando in modo preoccupante l'area geografica dell'instabilità;

la Somalia è caratterizzata da un complesso intreccio di instabilità che favorisce i gruppi *jihaalisti*. Dopo i successi iniziali del Governo somalo nel 2022-2023, il panorama è mutato drasticamente. Nel corso del 2025, infatti, il gruppo Al-Shabaab ha lanciato un'offensiva che lo ha portato a riconquistare ampie porzioni di territorio nel centro e nel sud della Somalia precedentemente liberate, con potenziali ricadute sulla sicurezza del mar Rosso e del Mediterraneo allargato;

considerato che:

il deterioramento della sicurezza nel Sahel, nel golfo di Guinea e nel Corno d'Africa ha ricadute dirette sugli interessi strategici dell'Italia e dell'Unione europea, incluse la sicurezza del personale impegnato nelle missioni internazionali, la stabilità regionale e la tutela delle popolazioni civili;

il sostegno a queste aree territoriali passa anche e soprattutto dagli strumenti di cooperazione allo sviluppo, da un forte sostegno politico e diplomatico, oltre che dalla costruzione di solidi partenariati economici;

il rischio di una ulteriore riduzione delle risorse destinate alla cooperazione internazionale e agli strumenti civili di prevenzione dei conflitti, derivante dal possibile peggioramento dello scenario internazionale, potrebbe indebolire la capacità dell'Italia di incidere positivamente nei contesti fragili e nell'azione di contrasto al terrorismo internazionale;

in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, conflitti endemici e sfide globali, la funzione diplomatica e la presenza strategica all'estero devono essere ulteriormente valorizzate e sostenute in modo crescente anche sul piano finanziario;

ribadito come proprio le politiche di cooperazione allo sviluppo, gli sforzi per il rafforzamento istituzionale, l'accesso ai servizi essenziali, l'istruzione e l'occupazione giovanile costituiscano elementi strutturali della sicurezza internazionale e rappresentino un investimento strategico per la stabilizzazione di intere aree geografiche, incluse quelle appartenenti a quell'arco di instabilità che lambisce il Mediterraneo allargato,

impegna il Governo:

a garantire la massima tutela e protezione ai militari italiani impegnati nella MISIN nelle altre missioni in Africa, monitorando costantemente l'evoluzione delle minacce;

a promuovere, in sede europea e multilaterale, una strategia complessiva per il Sahel e l'Africa subsahariana che integri sicurezza, cooperazione allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni democratiche e tutela dei diritti umani;

a riprogrammare in modo sollecito, nel rispetto dei vincoli di bilancio ed in considerazione dell'incremento generalizzato delle spese necessarie alla stabilizzazione del quadro internazionale, un aumento graduale delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, al fine di consentire, in un arco temporale definito, un incremento stabile e strutturale dei finanziamenti, in particolare nei Paesi maggiormente colpiti dalla violenza jihadista, consentendo al contempo un riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia;

a rafforzare le dotazioni finanziarie e di organico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche in ragione del ruolo strategico che è chiamata ad assolvere quale strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della sicurezza umana.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1780**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

atteso come esso sia finalizzato a disciplinare l'attività di relazioni istituzionali intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 3, che escludono dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, tra gli altri, i rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e Gruppi politici di Stati stranieri, le organizzazioni intergovernative, le pubbliche autorità di Stati stranieri, compresi i membri delle loro missioni diplomatiche ed Ambasciate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Plenaria**173^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2025, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « sistema di sistemi » di combattimento aereo di 6^a generazione – *Future Combat Air System* (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (*core platform* – GCAP) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o *adjuncts*), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 *Eurofighter* dell'Aeronautica militare (n. 373)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il sottosegretario Isabella RAUTI sottolinea che i costi previsti per il programma GCAP sono certamente significativi, ma i ritorni attesi sull'investimento sono più che proporzionali al livello nazionale per l'industria, per l'occupazione e per l'*export* del prodotto, permettendo di mantenere la stabilità del tessuto produttivo per un lunghissimo periodo di tempo e garantendo capacità di innovazione continua in molteplici settori. L'aumento delle spese è coerente con la complessità della struttura del programma che punta a mantenere la sovranità nazionale in campo tecnologico.

Desidera infine sottolineare che non vi è alcuna preclusione all'allargamento ad altri *partner* europei ed auspica un loro maggiore coinvolgimento.

Il presidente MENIA, non rilevando ulteriori richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il presidente MENIA (*FdI*), in qualità di relatore illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore MARTON (*M5S*) per esprimere il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) esprime a nome del suo Gruppo il voto favorevole sul parere in oggetto. Sottolineando che il programma è nato come un progetto al di fuori dello sviluppo della difesa europea, auspica che le mutate condizioni geopolitiche portino ad un allargamento dei *partner* europei. Ritiene necessario che, dato l'enorme aumento dei costi, pari al trecento per cento, sia consentito un attento monitoraggio da parte del Parlamento al fine di evitare ulteriori spese senza controllo.

Il presidente relatore MENIA (*FdI*) ricorda che nel parere è stato fatto esplicito riferimento all'impegno del Governo a fornire un'informazione dettagliata sul proseguimento del programma.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) esprime il voto a favore della sua parte politica, sottolineando che è necessario arrivare, in una logica di collaborazione con tutti i *partner* europei, ad un unico caccia europeo. Al riguardo ricorda che il Trattato del Quirinale prevede la cooperazione rafforzata nel campo della difesa.

Il PRESIDENTE, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1793) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 5 ordini del giorno e 11 emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta. Informa inoltre che la Commissione bilancio deve ancora formulare il parere sul provvedimento.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1793/1/3, che riassume la posizione del suo Gruppo politico riguardo alla secreta-zione dell'elenco delle armi inviate all'Ucraina e dei costi sostenuti.

In assenza dei proponenti, fa propri e illustra gli ordini del giorno G/1793/2/3, G/1793/3/3, G/1793/4/3 e G/1793/5/3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 e 2.1.

Inoltre, in assenza dei proponenti, fa propri e illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.8.

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/1793/1/3, G/1793/2/3, G/1793/3/3, G/1793/4/3 e G/1793/5/3, e sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Verificata la presenza del numero legale, vengono posti ai voti, con distinte votazioni, gli ordini del giorno G/1793/1/3, G/1793/2/3, G/1793/3/3, G/1793/4/3 e G/1793/5/3, e gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 2.1, che sono respinti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 373**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'Atto del Governo in titolo,

rimarcata ulteriormente l'importanza del programma in esame e la necessità di sostenerne gli sforzi realizzativi con coerenza e lungimirante impegno,

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1793

(al testo del decreto-legge)

G/1793/1/3

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « *Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance* »,

premesso che:

il decreto-legge oggetto di conversione, all'articolo 1, comma 1, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. Il decreto-legge n. 201 del 2025 rappresenta la quarta proroga della misura descritta;

il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri connessi all'attuazione della disposizione citata si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in attuazione del citato articolo 2-*bis*, ad oggi, sono stati emanati dodici decreti interministeriali contenenti allegati, considerati « documenti classificati » e illustrati dal Governo in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di euro, come dichiarato in una recente intervista dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano;

sarebbe opportuno e necessario, considerata l'esorbitante cifra succitata, fornire chiarimenti sulla piena sostenibilità della cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, anche in relazione alla corsa al riarmo ormai protagonista che condiziona la politica interna e quella europea,

impegna il Governo

a relazionare alle Camere i dettagli in merito alle spese sin qui sostenute per le cessioni di forniture militari, anche con riguardo alle relative spese di trasporto in particolare, nel rispetto del principio di trasparenza e del controllo parlamentare.

G/1793/2/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MARTON

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

come previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

finora, secondo la normativa vigente, sono stati emanati dodici decreti interministeriali contenenti gli allegati con il dettaglio delle forniture di armamenti destinate alle autorità governative ucraine. Gli allegati sono considerati « documenti classificati » e sono illustrati dal Governo in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

il 25 novembre 2025 il Ministro della difesa è stato auditato dal Copasir in riferimento ai contenuti del dodicesimo decreto relativo agli aiuti militari a Kiev, che contiene l'elenco dei materiali inviati. Anche questa volta, a differenza di altri Paesi che hanno operato cessioni di armamenti all'Ucraina ben maggiori di quelli dell'Italia, l'elenco è stato secretato « in quanto documento classificato » precludendo all'intero Parlamento l'esercizio delle sue prerogative e privando i cittadini italiani del loro diritto a conoscere la reale entità e tipologia dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ceduti all'Ucraina;

dopo quattro anni di guerra, permane la più totale assenza di informazioni ufficiali sul costo del supporto militare che l'Italia ha fornito finora a Kiev in termini di armi e munizioni inviate,

impegna il Governo

a coinvolgere le Camere sugli sviluppi della guerra in Ucraina, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, e a trasmettere alle medesime informazioni trasparenti e complete circa le forniture militari cedute in favore delle autorità governative dell'Ucraina, come peraltro avviene in molti Paesi dell'Unione europea, in cui le informazioni su mezzi, materiali ed equipaggiamenti ceduti in favore dell'Ucraina sono pubbliche.

G/1793/3/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MARTON

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

secondo un'analisi pubblicata ad ottobre 2025 da Analisi Difesa, da febbraio 2022 il Ministero degli interni ucraino avrebbe perso le tracce di 491.426 armi portatili;

già nel 2024 anche il Pentagono aveva sollevato la questione. Un rapporto dell'*Office of Inspector General* del Pentagono diffuso all'inizio del 2024, affermava che tra ottobre 2022 e febbraio 2023 non sarebbero stati adeguatamente monitorati 39.139 articoli militari di quelli consegnati all'Ucraina (per un valore complessivo di circa 1,69 miliardi di dollari;

il paradosso è che i sistemi di tracciamento esistono. Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina hanno messo in funzione fin dai primi mesi del conflitto piattaforme informatiche per seguire il flusso degli aiuti militari. Ma questi strumenti sono pensati soprattutto per il materiale pesante, costoso, simbolicamente rilevante: carri armati, sistemi missilistici, mezzi corazzati. Le armi leggere, quelle che fanno davvero il mercato nero, restano invece molto più difficili da monitorare, soprattutto in un contesto di fronte mobile e catene di comando sotto stress continuo;

la *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (GI-TOC) ricorda che «l'afflusso di armi in Ucraina dopo l'invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, sommato a una riserva di armi già ampia nel Paese (soprattutto dopo lo scoppio del conflitto nel 2014), ha destato preoccupazione per la diffusione di queste armi nelle mani di

criminali nell'Europa occidentale e per il possibile effetto sulle attività della criminalità organizzata». Soprattutto considerato che l'ondata di conflitti tra Medio Oriente, Africa e altre aree a rischio funge polo di attrazione per nuove forniture d'armi tramite traffici illeciti;

il problema non riguarda solo il presente del conflitto, ma il suo futuro. Le reti criminali, dentro e fuori l'Ucraina, si muovono con grande rapidità: l'Ucraina rischia di diventare un *hub* del traffico d'armi;

un rapporto del 2023 dell'Ispettore generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, reso pubblico dalla Cnn, ha segnalato che molte delle armi e delle attrezzature che l'anno precedente l'occidente aveva inviato a Kiev sono state, in realtà, sottratte da trafficanti, criminalità organizzata e mercenari,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie misure di sicurezza e di tracciamento, attivandosi a tal fine anche nelle opportune sedi dell'Unione europea, dei flussi di armamenti, rafforzando altresì i controlli sugli stessi, per evitare che l'Ucraina diventi un *hub* del traffico d'armi e che gli effetti del conflitto, anche dopo la sua auspicata cessazione, continuino a mietere vittime.

G/1793/4/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MARTON

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

l'invasione russa dell'Ucraina ha condotto i Paesi europei ad una corsa al riarmo. Il vertice Nato dell'Aia del 24 e 25 giugno 2025 ha assunto l'impegno a innalzare la spesa per la difesa dei Paesi membri al 5 per cento del Pil entro il 2035. A dire il vero, ci sono state eccezioni: il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha richiesto e ottenuto un'esenzione dal *target* Nato, fissando per Madrid un obiettivo di spesa più contenuto al 2,1 per cento del Pil, subordinato al rispetto degli obiettivi tecnici e operativi stabiliti dall'Alleanza. Sánchez ha motivato questa posizione dichiarando che un incremento al 5 per cento sarebbe incompatibile con il modello di *welfare* spagnolo e sostenendo che il 2,1 per cento sarà sufficiente e realistico per le esigenze nazionali;

è evidente che i soldi che saranno impiegati per l'incremento delle spese militari saranno tolti da settori già gravemente sotto finanziati come il *welfare*, la protezione ambientale e la sanità, minando la vera sicurezza delle persone, che non si tutela con le armi ma con i diritti e la transizione ecologica;

secondo i dati dell'EDA, Agenzia europea per la difesa, nel 2024 i Paesi dell'Unione europea hanno speso 343,2 miliardi di euro per la difesa. La Germania guida la classifica con 90,6 miliardi, pari al 26,4 per cento del totale UE. Segue la Francia con 59,6 miliardi, il 17,4 per cento del totale. L'Italia è terza con 32,7 miliardi, seguita da vicino dalla Polonia con 31,9 miliardi;

L'Europa spende già tre volte la Federazione russa per la difesa: 454 milioni di dollari nel 2024 contro i 145 milioni di Putin (dati SIPRI), mentre il mondo intero nel 2024 è arrivato a una spesa militare record (2.718 miliardi di dollari, +9,4 rispetto al 2023), senza che questo abbia garantito una diminuzione dei conflitti o maggiore sicurezza globale, anzi;

L'aumento della spesa militare è la risposta sbagliata alle crisi internazionali: tutti gli indici che misurano il tasso di conflittualità mondiale ci dicono che negli ultimi 20 anni di crescita dei bilanci della difesa, il livello di pace globale si è drasticamente deteriorato. Più armi non ci rendono più sicuri e non aumentano la crescita economica del Paese: garantiscono solo più profitti alle aziende della difesa;

una classe dirigente europea all'altezza dei suoi padri fondatori promuoverebbe, invece, la necessaria strada per la creazione di una difesa comune europea attraverso un progressivo coordinamento e una razionalizzazione della spesa militare e una progressiva autonomia dalle alleanze militari esistenti,

impegna il Governo

a riconsiderare il contenuto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame e contestualmente a rivedere la posizione assunta dal Governo italiano in occasione della Dichiarazione finale del vertice Nato dell'Aja, gli scorsi 24 e 25 giugno, che impegna i Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica ad investire il 5 per cento del PIL per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di utilizzare le risorse per investimenti nella sanità pubblica, nella contrasto alla povertà, al cambiamento climatico, alla ricerca e scuola, coinvolgendo le Camere in una adeguata discussione e determinazione di indirizzi nel merito, nonché promuovendo e sostenendo, nelle competenti sedi europee, la creazione di una difesa comune europea, attraverso un percorso opposto a quello scelto in Europa dell'aumento delle capacità militari nazionali, percorso che consiste in una razionalizzazione nonché integrazione della spesa esistente.

G/1793/5/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MARTON

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

il 24 febbraio 2022 la Russia ha scatenato una criminale aggressione su larga scala che ha portato in poco tempo le proprie truppe in prossimità di Kiev e di centri nevralgici nel Sud e nell'Est dell'Ucraina;

oltre ad aver aggredito un Paese sovrano, da febbraio 2022 la Russia ha moltiplicato gli atti di repressione nei confronti di attivisti, giornalisti, dissidenti e di chiunque provi a contestare le scelte del Presidente Putin. La Russia ha rafforzato la repressione delle libertà fondamentali anche ricorrendo in modo abusivo a ragioni di sicurezza nazionale per colpire dissidenti, accademici, giornalisti e attivisti che hanno osato esprimere critiche nei confronti di Putin;

nel rapporto del 16 settembre 2025 la Relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani in Russia, Mariana Katzarova, scrive che la Russia ha iniziato a fare un massiccio ricorso alla normativa sulla sicurezza nazionale accusando attivisti e dissidenti di cooperazione con gli Stati esteri, di spionaggio, di aiuto al nemico, di violazioni del segreto di Stato. Inoltre, Putin ha dato il via a misure che hanno portato a includere 150 minori nell'elenco di terroristi ed estremisti, con condanne elevate come quella arrivata a luglio 2025 a un quindicenne, punito con 5 anni di carcere. Dal 2024 a luglio 2025, scrive la Relatrice, sono stati aperti 8 nuovi procedimenti contro i giornalisti, 12 sono stati condannati per estremismo e 7 per propaganda;

secondo i dati dell'ultimo rapporto pubblicato dal *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), dall'inizio dell'invasione in Ucraina circa 1,2 milioni di soldati russi sono stati uccisi, feriti o risultano dispersi. Secondo le stime, solo i caduti russi dall'inizio della guerra sarebbero quasi 325 mila. Solo lo scorso anno la Russia ha avuto 415 mila morti e feriti. Per quanto riguarda l'Ucraina, il rapporto stima che siano morti tra i 100 mila e i 140 mila militari (600 mila in tutto se contiamo anche feriti o dispersi che sommati al numero complessivo dei russi raggiungerebbe la cifra spaventosa di quasi 1,8 milioni);

colpisce il numero dei caduti russi considerando che Mosca ha forze in campo sostanzialmente maggiori di Kiev, un rapporto di tre a uno, e anche una popolazione enormemente più grande tra cui reclutare nuove forze. Il cinismo di Putin, evidenziato dall'invasione dell'Ucraina e

dai tanti giovani russi mandati a morire sui campi di battaglia, svela la natura autoritaria e sovranista del governo russo;

in Europa avanzano partiti sovranisti di destra ed estrema destra. Solo per fare alcuni esempi, in Alternativa per la Germania (AfD) e nella Lega in Italia emergono posizioni esplicitamente filo russe, con rapporti di natura politica. In un contesto internazionale in cui si assiste all'abbandono del multilateralismo accompagnato dall'inevitabile e conseguente tentativo di smantellamento del diritto internazionale, emerge non casualmente un rapporto privilegiato tra Trump e Putin. Il Governo italiano ha scelto l'acquiescenza, se non l'aperto consenso, alle politiche patronali dell'amministrazione Trump, mostrando, inoltre, un'apparente riserva e dissenso sulle iniziative di alcuni *partners* europei e della NATO proprio sull'Ucraina;

le politiche di riarmo dei singoli Stati europei, le quali peraltro prevedono ingenti acquisti di armamenti dagli Stati Uniti, come anche pubblicamente vantato dal Presidente Trump, non contraddicono, anzi appaiono funzionali, alle analisi e alle strategie contenute nel *National security strategy 2025* dell'Amministrazione statunitense, le quali impongono un modello di ordine mondiale basato sul confronto sistemico permanente e sulla subordinazione militare ed economica degli alleati e dell'Europa in particolare, prefigurando un ruolo ancillare dell'Unione europea nei confronti della proiezione strategica USA;

in questo nuovo contesto internazionale la fine del conflitto e una pace equa per l'Ucraina non potranno essere assicurate attendendo un eventuale accordo tra U.S.A. e Federazione russa, che rischia di essere funzionale solo agli interessi geopolitici ed economici degli Stati Uniti e della Federazione russa, limitando il ruolo dell'Unione europea o di alcuni Paesi di questa ad una presenza militare di garanzia, qualora accettata dai contraenti, proseguendo nel frattempo la cessione di armamenti all'Ucraina;

è necessario un cambio di passo dell'Unione europea affinché si lavori attivamente in ogni consesso internazionale per arrivare il più presto possibile al raggiungimento di un immediato cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e alla costruzione di un accordo di pace fondato sui principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a sostenere la popolazione civile ucraina con l'invio dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti logistici, sanitari, ad uso civile, anche a tutela delle infrastrutture civili ed energetiche e a interrompere la cessione di mezzi e materiali d'armamento in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

ad adoperarsi in ogni competente sede europea e internazionale al fine di raggiungere un immediato cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e

per costruire un accordo di pace duraturo ed equo, fondato sui principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite, compresi la sicurezza collettiva, la moderazione militare e gli impegni di disarmo.

Art. 1.

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MARTON

Sopprimere l'articolo.

1.2

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Proroga di termini in materia di permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini »;

b) *sostituire il titolo con il seguente:* « Disposizioni urgenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance* ».

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MARTON

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

alla rubrica sopprimere le parole da: « cessione » *fino a:* « nonché dei »;

al titolo del decreto-legge sopprimere le parole da: « per la proroga » *fino a:* « autorità governative dell'Ucraina ».

1.4

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

1-quater. L'allegato contenente l'elenco di cui al comma 1-ter è pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

1.5

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta. ».

1.6

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni

alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai membri delle Camere che ne facciano richiesta. ».

1.7

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

1-ter. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è trasmesso alle commissioni parlamentari competenti per materia. ».

1.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MARTON

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

1-ter. L'elenco di cui al comma 1-bis deve essere pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

1.9

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è consultabile presso la sede del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai componenti delle commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta. ».

1.10

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione. ».

Art. 2.**2.1**

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 3-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui al comma 3, è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2026.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria

329^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 17) Raffaella PAITA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul documento in titolo, che propone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete *internet* e sulla tutela del diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.

Propone di ricordare, nelle premesse, che la proposta si colloca nel solco dell'esame svolto, dal mese di gennaio 2025, dalle Commissioni 3^a e 4^a riunite sull'affare assegnato n. 620, che ha dato luogo alla risoluzione *Doc. XXIV, n. 33*, del 15 ottobre 2025, in cui si è evidenziata la natura strutturale e sistemica del fenomeno delle ingerenze straniere, qualificandolo come una minaccia esistenziale per le democrazie europee.

In particolare, la risoluzione impegna il Governo a considerare la possibilità di adottare una serie di misure a contrasto della diffusione di *fake news*, tra cui misure relative: all'uso dei *social media* soprattutto da parte dei giovani; all'uso dell'intelligenza artificiale generativa; all'adozione di un quadro normativo per la protezione dalle ingerenze esterne

tramite la disinformazione e il rafforzamento della trasparenza a tutela dei procedimenti elettorali; al sostegno di iniziative pubbliche o private di *fact-checking*. Molti dei predetti impegni sono rinvenibili anche tra i compiti che l'articolo 2 della proposta assegna all'istituenda Commissione d'inchiesta.

Ritenendo, quindi, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta, come profilata nel documento in titolo, non presenti profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il Presidente relatore propone di esprimere un parere favorevole, invitando a valutare con attenzione, nel corso dello svolgimento dell'inchiesta parlamentare, gli esiti della risoluzione *Doc. XXIV, n. 33*, approvata a conclusione della prima fase dell'esame dell'affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, pur evidenziando due aspetti di criticità.

In primo luogo, ritiene che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle *fake news* debba essere solo un primo passo in un percorso complessivo volto ad affrontare il più ampio complesso delle ingerenze straniere, come prospettato nei disegni di legge a sua firma sullo scudo democratico e nella richiamata risoluzione *Doc. XXIV, n. 33* delle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Si aspetta, inoltre, che la citata risoluzione sia sottoposta anche all'approvazione dell'Assemblea, come già richiesto dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 50, comma 3-ter, del Regolamento.

In secondo luogo, se si vuole istituire una Commissione d'inchiesta su questo tema, ritiene che si debba procedere anche alla richiesta di istituire una analoga Commissione sull'uccisione dell'Ambasciatore Attanasio, del carabiniere e del cooperante, avvenuto il 22 febbraio di cinque anni fa. L'argomento secondo cui la scadenza ravvicinata della legislatura impedirebbe un lavoro adeguato di una Commissione di inchiesta perde infatti rilevanza.

Il PRESIDENTE rende atto delle questioni sollevate, ritenendo che possano essere affrontate indipendentemente dal parere che la 4^a Commissione è chiamata ad esprimere sul Documento oggi in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Lombardo, ritenendo che la 4^a Commissione non sia solo una sede di valutazione tecnica sulla compatibilità normativa, ma che sia anche una sede politica, chiamata ad esprimere posizioni come quelle ora in discussione.

Conviene anche sulla considerazione che la disinformazione sia solo una delle diverse modalità delle ingerenze straniere che devono essere affrontate e contrastate con efficacia. Pur con i rilievi svolti, preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ribadisce la propria contrarietà, in linea generale, all'istituzione di Commissioni d'inchiesta, di norma strumentali a perseguire finalità non sempre coerenti con il loro specifico mandato.

Tuttavia, non rientrando, il caso in esame, tra le predette finalità strumentali, preannuncia il voto favorevole dei senatori suo Gruppo, aderendo tuttavia alle considerazioni svolte dal senatore Lombardo e ritenendo ingiustificate le resistenze ad affrontare il caso dell'ambasciatore Attanasio.

Sul tema delle ingerenze straniere nelle democrazie occidentali, esprime condivisione per le iniziative adottate dal presidente Terzi di Sant'Agata, nei diversi contesti, nei confronti delle azioni di guerra ibrida provenienti dalla Russia. Condivide anche l'iniziativa legislativa del senatore Lombardo sulla necessità di allineare l'Italia agli sviluppi europei sul concetto di scudo democratico.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene non utile richiamare il tema dell'uccisione dell'ambasciatore Attanasio in questa sede. Ritiene comunque utile avere posto il tema, che potrà essere affrontato anche successivamente, come dimostrato anche dal caso della Commissione Orlandi, attivata a distanza di molti anni dai fatti.

Al contrario, un'inchiesta parlamentare sulla disinformazione non è volta a trovare un colpevole, ma a studiare un fenomeno relativamente nuovo e soprattutto a fare informazione a fini di prevenzione e contrasto delle ingerenze straniere nelle democrazie occidentali.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(572) DAMIANI. – *Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto*

(249) TREVISI. – *Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto*

(Parere all'8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, finalizzati all'istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

Ricorda che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 572 come testo base, il quale, all'articolo 6, individua, nell'ambito del patrimonio dell'Ente Parco, anche i finanziamenti a vario titolo provenienti dall'Unione europea.

Il Relatore ritiene che i disegni di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo molto importante per i cittadini la valorizzazione dei paesaggi naturali del nostro Paese e la tutela dei relativi ecosistemi e della biodiversità.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda che la legge quadro sulle aree protette, la legge n. 394 del 1991, definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, distinguendo tra Parchi nazionali e Parchi naturali regionali. Sarebbe, quindi, da chiarire la dicitura contenuta nel disegno di legge, che unisce le due denominazioni riferendosi al parco naturale nazionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, volto a introdurre disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, nonché per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini e per la sicurezza dei giornalisti *freelance*.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nel solco delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025, che ha varato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio europeo.

Propone, quindi, di richiamare, nelle premesse, la missione di assistenza militare per la formazione dei soldati ucraini (EUMAM Ucraina), promossa dall'Unione europea nel novembre 2022, e di evidenziare che il disegno di legge, all'articolo 1, come modificato dalla Camera dei depu-

tati, proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile, e rinnova fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460.

Propone, quindi, di specificare che l'Italia ha sempre assicurato il proprio sostegno politico, militare, finanziario e umanitario all'Ucraina, con la finalità di preservarne la sovranità e l'integrità territoriale, promuovendo nel contempo la prospettiva del suo ingresso nell'Unione europea.

Ritenendo, infine, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, non con riguardo alla normativa europea, ma perché il provvedimento non ottempera alla Costituzione italiana, orientata al perseguimento della pace. Sottolinea l'importanza di non continuare con l'invio delle armi, che non contribuisce alla cessazione delle ostilità.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, sottolineando l'importanza dell'elemento militare per contrastare l'aggressione russa. Evidenzia come l'aggressione abbia colpito la popolazione civile e disatteso le convenzioni internazionali, e come i negoziati finora non hanno ancora portato a risultati concreti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo a questo provvedimento, come a ogni atto che sostenga l'Ucraina, che ne ha bisogno oggi più che mai. Ringrazia, al riguardo, la senatrice Pellegrino per aver facilitato ieri l'audizione in Commissione diritti umani di familiari di prigionieri ucraini in Russia.

Ribadisce, quindi, la necessità di aiutare anche militarmente l'Ucraina a difendersi dagli attacchi e bombardamenti quotidiani contro la popolazione civile ed esprime rammarico per le posizioni politiche in Italia, sia nella sinistra, che nella destra, che sono molto ambigue con riferimento alla Federazione russa.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, in linea con la posizione di Azione che è sempre stata chiara in proposito, ritenendo che in Ucraina si difendano i valori e le libertà dell'intera Europa. Sottolinea, quindi, che la resistenza a un attacco militare si può fare con le armi e gli ucraini hanno saputo trasformarsi in soldati, ispirati da un vero patriottismo.

Si associa all'apprezzamento per la citata iniziativa della senatrice Pellegrino ed evidenzia la necessità di operare senza ambiguità. Occorre

intervenire politicamente per ammettere sin da subito l'Ucraina nell'Unione europea, perché solo l'adesione può essere un fattore di stabilizzazione e di cessazione della guerra.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) preannuncia il suo voto favorevole, aderendo alle motivazioni già evidenziate dai precedenti interventi volte a supportare l'Ucraina a fronte di un'aggressione del tutto ingiustificabile.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, apportando alle norme nazionali, in particolare al codice penale e alla disciplina dei reati ambientali, le modifiche e integrazioni coerenti con le indicazioni della direttiva stessa, tra cui l'aggiornamento e l'ampliamento del catalogo dei reati ambientali, l'introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini della tutela penale dell'ambiente, nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La nuova normativa nasce, infatti, in un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici e dalla necessità di riconoscere la transizione verde come obiettivo fondamentale del nostro tempo.

Rileva in particolare che, con riferimento all'articolo 8, in coerenza con la facoltà riconosciuta dalla direttiva, il legislatore delegato ha optato per la soluzione fondata sulla determinazione di livelli massimi delle sanzioni pecuniarie, mantenendo e rafforzando in modo mirato il sistema sanzionatorio per quote, al fine di assicurarne proporzionalità, effettività e coerenza con la realtà economica delle imprese, senza ricorrere al criterio percentuale commisurato al fatturato mondiale della persona giuridica interessata, pure previsto dalla normativa europea quale opzione alternativa.

Il Relatore quindi valutato che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione eu-

ropea, e consentendo l'attuazione della direttiva il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa al 21 maggio 2026, propone di formulare osservazioni favorevoli, invitando, tuttavia, a valutare l'opportunità, in relazione alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, di integrare la rubrica dell'articolo 452-ter del codice penale, a seguito dell'introduzione, nell'articolo medesimo, del reato di commercio di prodotti inquinanti a fianco del reato di inquinamento ambientale.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1627) *GASPARRI. – Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1722) *DELRIO e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line*

(1762) *MALAN e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo*

(1765) *GIORGIS e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Interviene sul prosieguo dei lavori sui disegni di legge in titolo la senatrice ROJC (*PD-IDP*), che espone i motivi per i quali non sussisterebbero le condizioni per procedere al voto nella giornata odierna, sebbene la lotta all'antisemitismo resti un impegno imprescindibile per la sua forza politica.

Sottolinea, infatti, che nell'esame dei disegni di legge in sede referente la 1^a Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1004, a prima firma del senatore Romeo. Tuttavia, tale disegno di legge non è stato assegnato in sede consultiva alla 4^a Commissione e, al contempo, ha di fatto superato i disegni di legge su cui questa Commissione è chiamata oggi a esprimersi in sede consultiva.

Proprio per l'importanza del tema, ritiene quindi essenziale assicurare la correttezza del procedimento legislativo, rispettando le assegnazioni e le competenze ed evitando sovrapposizioni improprie nei lavori delle Commissioni.

A ciò si aggiunge una considerazione politica, e cioè che su provvedimenti di grande rilevanza è necessario costruire una posizione il più possibile unitaria, come avvenuto, ad esempio, per i disegni di legge sul femminicidio.

Inoltre, l'esame consultivo presso la Commissione bilancio è ancora sospeso in attesa della relazione tecnica.

Chiede pertanto che la Commissione non proceda al voto.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta di rinvio, ma assicura che le questioni poste sono state oggetto di attenta valutazione. La 4^a Commissione ha quindi piena legittimazione a esprimersi sui quattro disegni di legge assegnati in sede consultiva, proprio per dare un contributo utile alla discussione in sede di Commissione di merito e poi in sede di Assemblea, dove peraltro i disegni di legge in tema di contrasto all'antisemitismo sono già calendarizzati per la prima settimana di marzo.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) conviene con l'opportunità di procedere sin dalla seduta odierna, essendovi ampia convergenza sulla sostanza dei disegni di legge, che è quella di stabilire nell'ordinamento interno la definizione di antisemitismo già concordata a livello internazionale.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) non condivide la richiesta formulata dalla senatrice Rojc. Ricorda di essere cofirmatario di uno dei cinque provvedimenti e ritiene che la mancanza di unanimità non debba ostacolare l'ulteriore corso dei lavori sul contrasto all'antisemitismo.

Ritiene, infatti, necessario fare chiarezza attraverso l'adozione della definizione che consentirà di distinguere la critica lecita, e talvolta doverosa, dai casi di vere e proprie manifestazioni di antisemitismo.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo e ricorda di essere anche lui firmatario del disegno di legge a prima firma del senatore Delrio. A fronte di un aumento sensibile degli episodi di antisemitismo, non è possibile indulgiare ulteriormente.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) precisa di essere anche lei firmataria di due dei disegni di legge e sottolinea di avere personalmente a cuore il tema della discriminazione, appartenendo ella stessa a una minoranza. Ma ribadisce la sua posizione che non è di opposizione al contenuto, ma al modo in cui questo è gestito proceduralmente.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) sottolinea l'importanza e l'urgenza di procedere su un provvedimento che non è solo a tutela delle persone di religione ebraica, ma anche di molte altre persone non ebreë, che sono comunque prese di mira dagli episodi di antisemitismo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), tornando preliminarmente sul tema dell'aggressione russa all'Ucraina, ricorda che dopo cinque anni di

guerra, in cui si continua a mandare armi all'Ucraina, non si sono registrati risultati significativi in termini di pace. Ritiene inoltre che l'Unione europea non abbia alcun peso politico e diplomatico sul conflitto, che è invece gestito esclusivamente da Stati Uniti e Russia.

Sui provvedimenti in titolo, condivide la richiesta di rinvio della senatrice Rojc, ritenendo che la normativa vigente, con la legge Mancino e la legge Scelba, sia sufficiente a contrastare gli episodi di antisemitismo.

D'altra parte, il rischio di adottare testi normativi non equilibrati è quella di determinare una condizione in cui occorre fare attenzione a non pronunciare determinate parole per non rischiare di essere rinviati a giudizio, con una limitazione di fatto della libertà di espressione.

Il PRESIDENTE, constatando che la Commissione non ha convenuto di accedere alla richiesta di rinvio del voto, procede quindi all'illustrazione dello schema di parere sui quattro disegni di legge assegnati.

In particolare, propone di menzionare nelle premesse che la 1^a Commissione ha adottato, il 27 gennaio scorso, come testo base il disegno di legge n. 1004, per il prosieguo dell'esame congiunto sui provvedimenti in materia di antisemitismo, e che in riferimento ad esso il 10 febbraio scorso sono stati presentati 80 emendamenti.

Ritiene quindi importante sottolineare che i disegni di legge fanno riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), in cui si invitano gli Stati membri ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite.

Come contributo ai lavori presso la Commissione di merito propone, inoltre, di richiamare gli altri contenuti della citata risoluzione del Parlamento europeo, ove si invitano gli Stati membri: a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l'antisemitismo; a integrare i propri ordinamenti penali con l'aggravante per motivi fondati sulla razza, l'origine nazionale o etnica, la religione o il credo; ad adoperarsi per la piena e corretta applicazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; ad assicurare alle forze dell'ordine un'adeguata formazione in materia di reati d'odio; a sostenere le organizzazioni della società civile e il rafforzamento delle politiche educative e della memoria della Shoah.

Inoltre, l'Unione europea ha posto particolare attenzione alla dimensione digitale del fenomeno, anche attraverso l'approvazione del regolamento (UE) 2021/784 sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online*, nonché mediante il più ampio quadro normativo dell'Unione europea in materia di servizi digitali (direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi e regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali), rilevante ai fini del contrasto della propaganda estremista e violenta di matrice antisemita.

Propone poi di citare la Strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica 2021-2030 (COM(2021) 615), in cui si afferma che il crescente antisemitismo rappresenta una minaccia non soltanto per le comunità ebraiche e per la vita ebraica, ma anche per una società aperta e diversificata, per la democrazia e per lo stile di vita europeo.

Il 20 gennaio 2026 la Commissione europea ha inoltre adottato la Strategia dell'Unione contro il razzismo 2026-2030 (COM(2026) 12), in cui si attribuisce un ruolo centrale alla memoria storica e all'educazione, riconoscendo la conoscenza dell'Olocausto quale strumento fondamentale per comprendere le radici dell'antisemitismo e del razzismo, e prevede, a tal fine, l'avvio nel 2026 di un progetto congiunto tra la Commissione europea e l'UNESCO volto a rafforzare l'educazione antirazzista, anche attraverso il consolidamento della dimensione educativa dei piani d'azione nazionali contro il razzismo e l'antisemitismo. La Strategia, inoltre, ribadisce che « *la Commissione e tutti gli Stati membri adottano la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA)* ».

Infine, il Rapporto « Monitorare e registrare l'antisemitismo nell'UE » dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 27 gennaio 2026, conferma un forte aumento nei livelli di antisemitismo negli Stati membri dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 e individua le azioni prioritarie da mettere in atto, tra cui anzitutto quella di migliorare il monitoraggio e la registrazione degli episodi di antisemitismo, sia in termini di efficacia nella denuncia e nella registrazione dei fatti, sia in termini di omogeneità e comparabilità dei dati registrati in base alla categorizzazione e definizione dell'antisemitismo.

Propone poi di ricordare che il 23 novembre 2023 si è tenuto al Senato il *summit* Roma-Gerusalemme per la lotta globale all'antisemitismo, in cui sono stati sottoscritti 10 punti condivisi volti a declinare le posizioni e le azioni della lotta contro tutte le forme di antisemitismo, compresa la disinformazione.

A fronte di tali contenuti, ritiene che i disegni di legge in titolo non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tenere conto, nel prosieguo dell'esame dei testi, delle indicazioni e delle buone pratiche promosse a livello europeo, citate nelle premesse, e a valutare l'introduzione di strumenti di coordinamento e il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo *online*, in coerenza con le iniziative promosse dall'Unione europea.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ribadendo che il provvedimento consente l'adozione di una definizione chiara di antisemitismo, senza alcun intento politico recondito. D'altra parte, la sua parte politica ha sempre criticato le

prese di posizione di chi chiede la liberazione di alcuni soggetti noti per essere finanziatori del terrorismo.

Il provvedimento, invece, non pone una questione politica, ma offre uno strumento pratico per una più agevole e incisiva azione di contrasto agli odiosi episodi di antisemitismo che sono purtroppo notevolmente aumentati nell'ultimo periodo.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, ritenendo necessario oggi fare chiarezza, poiché spesso azioni antisemite illegittime sono erroneamente poste sotto l'egida dell'antisio-nismo. Invece, una cosa è essere contrari al Governo israeliano, altra cosa è negare agli ebrei la possibilità di esistere e di convivere nella nostra società. Il 75 per cento degli ebrei in Italia oggi dichiara di avere paura a esercitare le proprie libertà fondamentali. Se non è stato possibile approvare la legge entro il Giorno della memoria del 27 gennaio, occorre farlo subito e con urgenza.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ribadisce di essere pienamente a favore del contrasto all'antisemitismo e precisa che la sua richiesta non era per frenare tale contrasto, ma per arricchirlo con l'apporto di tutti. Preannuncia la sua non partecipazione al voto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo dal voto, ritenendo già adeguato e sufficiente il quadro normativo vigente, mentre l'adozione della definizione dell'IHRA porterebbe in un terreno potenzialmente scivoloso in termini di libertà di opinione politica.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) dichiara il suo voto favorevole, in dissenso dal suo capogruppo, pur auspicando la possibilità di addivenire a un testo condiviso e votato all'unanimità da tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.

In particolare, ritiene opportuno richiamare in premessa che, in linea con la delega di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), lo schema di decreto designa il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG e stabilisce le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione, le procedure di opposizione, le procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, nonché disposizioni sui controlli e di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

La Relatrice ritiene, quindi, che lo schema di decreto provveda a dare adeguata attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 2024, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, e propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice NATURALE (*M5S*), premesso che la normativa sulle indicazioni geografiche è volta a sostenere l'industria manifatturiera italiana, rimarca la problematica sull'origine delle materie prime che non consentono di difendere in modo esaustivo il *made in Italy* agroalimentare. Ritiene inoltre necessaria l'adozione di misure di accompagnamento per le piccole e medie imprese. Preannuncia comunque il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo, ritenendo più opportuno attendere gli sviluppi dell'esame nella Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO XXII, N. 17

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il documento in titolo, che propone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete *internet* e sulla tutela del diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica;

considerato che alcuni soggetti, statali e non statali, esterni all'Unione europea, ricorrono sempre più spesso alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche per interferire nei processi democratici degli Stati membri e dei Paesi candidati, mirando a ingannare le persone e influenzarne i comportamenti, anche nelle occasioni di voto, amplificando dibattiti controversi, dividendo e polarizzando le società, promuovendo l'incitamento all'odio e compromettendo l'integrità delle elezioni e dei *referendum*;

considerato che la proposta si colloca nel solco dell'approfondimento avviato, dal gennaio 2025, dalle Commissioni riunite 3^a (Affari esteri e difesa) e 4^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato (affare assegnato n. 620), conclusosi con la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 33 del 15 ottobre 2025, che ha evidenziato la natura strutturale e sistemica del fenomeno delle ingerenze straniere, qualificandolo come una minaccia esistenziale per le democrazie europee;

ricordato che la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 33, ha impegnato il Governo, tra l'altro, a considerare:

« a) adeguati strumenti di prevenzione dalle interferenze per i giovani e gli studenti, in particolare con riferimento all'utilizzo dei social media e ai possibili effetti negativi di tali interferenze in termini di diffusione di false informazioni.

In particolare, occorre promuovere: l'educazione ai media e a un approccio critico alle fonti di informazione; la promozione di una cultura della verifica dei fatti e della verifica delle fonti; lo sviluppo di programmi di formazione e di sensibilizzazione sui rischi della propaganda e della disinformazione; il supporto alle fonti di informazione indipendenti e di qualità.

È, inoltre, importante che le istituzioni educative e le organizzazioni giovanili siano consapevoli del problema e adottino misure per

aiutare i giovani a sviluppare una visione critica e informata della realtà e a resistere alle influenze negative della propaganda;

b) riguardo al rischio accresciuto dei fenomeni di interferenza con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, la necessità e l'urgenza di prevenire la generazione e la diffusione di contenuti dannosi, compresi quelli creati con tecnologie deepfake e pubblicità comportamentale, promuovere l'uso trasparente degli algoritmi e, con priorità assoluta, come emerso anche dalle risposte fornite da molti Stati europei, promuovere l'alfabetizzazione digitale, informatica, informativa e mediatica dei cittadini, compresa l'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale; ...

e) l'adozione di un modello di riferimento per la protezione dalle interferenze esterne, o mediante un apposito provvedimento legislativo o mediante altro strumento; ad esempio, potrebbero valorizzarsi le recenti proposte normative all'esame del Parlamento finalizzate ad istituire organismi strutturati per l'analisi e il contrasto alla disinformazione, a rafforzare la trasparenza e il monitoraggio attraverso le autorità nazionali competenti e ad adottare misure contro le ingerenze malevole nei procedimenti elettorali; ...

j) la necessità di sostenere – sia a livello nazionale che attraverso campagne internazionali – le pubbliche amministrazioni, la società civile e gli attori privati a promuovere le iniziative di verifica dei fatti, al fine di garantire la generazione di contenuti prodotti nel pieno rispetto del principio di responsabilità editoriale »;

tenuto altresì conto di tutti i contributi emersi durante le audizioni svolte nelle sedute delle Commissioni 3^a e 4^a riunite dell'11 marzo, 29 aprile, 6 maggio, 25 giugno e 8 luglio 2025;

considerato che l'articolo 2 della proposta riprende alcuni degli impegni al Governo formulati nella risoluzione *Doc. XXIV, n. 33*;

valutato che il documento in titolo non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando a valutare con attenzione, nel corso dello svolgimento dell'inchiesta parlamentare, gli esiti della risoluzione *Doc. XXIV, n. 33*, approvata a conclusione della prima fase dell'esame dell'affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 572 E 249**

La 4^a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, finalizzati all'istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia;

considerato che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 572, come testo base;

considerato che l'articolo 6 individua, nell'ambito del patrimonio dell'Ente Parco, anche i finanziamenti a vario titolo provenienti dall'Unione europea;

valutato che i disegni di legge in titolo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1793

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, il quale reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, volto a introdurre disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*;

considerato che il provvedimento si inserisce nel solco delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025, che ha varato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio europeo;

richiamata la missione di assistenza militare a sostegno delle forze armate ucraine (EUMAM Ucraina), promossa dall'Unione europea nel novembre 2022, che ha formato circa 85.000 soldati ucraini in settori quali assistenza medica, difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare, attività di sminamento, logistica e comunicazione;

tenuto conto che l'articolo 1, al comma 1, così come modificato in sede di esame presso la Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile in favore delle autorità governative dell'Ucraina, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici;

rilevato che il comma 2 dello stesso articolo prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione europea;

considerato che l'Italia ha sempre assicurato il proprio sostegno politico, militare, finanziario e umanitario all'Ucraina, con la

finalità di preservarne la sovranità e l'integrità territoriale, promuovendo nel contempo la prospettiva del suo ingresso nell'Unione europea;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, già recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 121 del 2011;

considerato che il provvedimento è stato predisposto in modo da recepire in larga misura i contenuti essenziali della direttiva (UE) 2024/1203 e ne attua gli obiettivi fondamentali, apportando alle norme nazionali, in particolare al Codice penale e alla disciplina dei reati ambientali, modifiche e integrazioni coerenti con le indicazioni della direttiva stessa, tra cui l'aggiornamento e l'ampliamento del catalogo dei reati ambientali, l'introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini della tutela penale dell'ambiente, nonché l'adeguamento delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001;

considerato che il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 9 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che ha conferito al Governo la delega al recepimento della direttiva mediante decreti legislativi, da adottare entro il 21 gennaio 2026;

ricordato che la direttiva nasce in un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici e dalla necessità di riconoscere la transizione verde come obiettivo fondamentale del nostro tempo;

considerato che, con riferimento all'articolo 8, in coerenza con la facoltà riconosciuta dall'articolo 33 della direttiva, il legislatore delegato ha optato per la soluzione fondata sulla determinazione di livelli massimi delle sanzioni pecuniarie, mantenendo e rafforzando in modo mirato il sistema sanzionatorio per quote, al fine di assicurarne proporzionalità, effettività e coerenza con la realtà economica delle imprese, senza ricorrere al criterio percentuale commisurato al fatturato mondiale della persona giuridica interessata, pure previsto dalla normativa europea quale opzione alternativa;

valutato che il termine per conformarsi alla direttiva è fissato al 21 maggio 2026;

valutato, in conclusione, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in relazione alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3, si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 452-*ter* del Codice penale, a seguito dell'introduzione, nell'articolo medesimo, del reato di commercio di prodotti inquinanti a fianco del reato di inquinamento ambientale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1627, 1722, 1762 E 1765**

La 4^a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di contrasto all'antisemitismo,

considerato che, nell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757, 1762 e 1765, la 1^a Commissione ha adottato, il 27 gennaio scorso, come testo base il disegno di legge n. 1004, e che in riferimento ad esso il 10 febbraio scorso sono stati presentati 80 emendamenti;

considerato che i predetti disegni di legge fanno riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), in cui si invita gli Stati membri ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite;

considerato, inoltre, che:

– la citata risoluzione del Parlamento europeo invita gli Stati membri: a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l'antisemitismo; a integrare i propri ordinamenti penali con l'aggravante per motivi fondati sulla razza, l'origine nazionale o etnica, la religione o il credo; ad adoperarsi per la piena e corretta applicazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; ad assicurare alle forze dell'ordine un'adeguata formazione in materia di reati d'odio; a sostenere le organizzazioni della società civile e il rafforzamento delle politiche educative e della memoria della Shoah;

– l'Unione europea ha altresì posto particolare attenzione alla dimensione digitale del fenomeno, anche attraverso l'approvazione del regolamento (UE) 2021/784 sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online, nonché mediante il più ampio quadro normativo dell'Unione europea in materia di servizi digitali (direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi e regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali), rilevante ai fini del contrasto della propaganda estremista e violenta di matrice antisemita;

– la Strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica 2021-2030 (COM(2021) 615) afferma che il crescente antisemitismo rappresenta una minaccia non soltanto per le comunità ebraiche e per la vita ebraica, ma anche per una società aperta e diversificata, per la democrazia e per lo stile di vita europeo;

– la Strategia dell'UE contro il razzismo 2026-2030 (COM(2026) 12) attribuisce un ruolo centrale alla memoria storica e all'educazione, riconoscendo la conoscenza dell'Olocausto quale strumento fondamentale per comprendere le radici dell'antisemitismo e del razzismo, e prevede, a tal fine, l'avvio nel 2026 di un progetto congiunto tra la Commissione europea e l'UNESCO volto a rafforzare l'educazione antirazzista, anche attraverso il consolidamento della dimensione educativa dei piani d'azione nazionali contro il razzismo e l'antisemitismo. La Strategia, inoltre, ribadisce che « la Commissione e tutti gli Stati membri adottano la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) »;

– il Rapporto « Monitorare e registrare l'antisemitismo nell'UE » dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 27 gennaio 2026, conferma un forte aumento nei livelli di antisemitismo negli Stati membri dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 e individua le azioni prioritarie da mettere in atto, tra cui anzitutto quella di migliorare il monitoraggio e la registrazione degli episodi di antisemitismo, sia in termini di efficacia nella denuncia e nella registrazione dei fatti, sia in termini di omogeneità e comparabilità dei dati registrati in base alla categorizzazione e definizione dell'antisemitismo;

ricordato che il 23 novembre 2023 si è tenuto al Senato il *summit* Roma-Gerusalemme per la lotta globale all'antisemitismo, in cui sono stati sottoscritti 10 punti condivisi volti a declinare le posizioni e le azioni della lotta contro tutte le forme di antisemitismo, compresa la disinformazione;

valutato che i disegni di legge in titolo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tenere conto, nel prosieguo dell'esame dei testi, delle indicazioni e delle buone pratiche promosse a livello europeo, citate nelle premesse, e a valutare l'introduzione di strumenti di coordinamento e il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo *online*, in coerenza con le iniziative promosse dall'Unione europea.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali;

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in cui si prevedono anche i principi e criteri direttivi specifici di delega;

considerato il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 5 febbraio scorso;

considerato che, in linea con la delega, lo schema di decreto designa il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG e stabilisce le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione, le procedure di opposizione, le procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, nonché disposizioni sui controlli e di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare adeguata attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 2024, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria

521^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. – *Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1, al comma 1, aggiungendo un secondo periodo al terzo comma dell'articolo 19 della legge n. 833 del 1978, stabilisce che i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Paesi extra-UE ed extra-EFTA vengano iscritti alla ASL competente per territorio o, in assenza, presso il domicilio di soggiorno. Il comma 2 prevede che la tessera sanitaria nazionale sarà rilasciata solo previo versamento di un contributo, se gli interessati non sono soggetti passivi IRPEF in Italia.

A tale proposito, nel rilevare che le disposizioni determinano un ampliamento dei cittadini che potranno usufruire dei servizi del Sistema sanitario nazionale, segnala che la norma subordina il rilascio della tessera sanitaria valida sul territorio italiano al pagamento di un contributo, disciplinato all'articolo 2, e determinato in duemila euro annui, da parte dei cittadini interessati che non sono soggetti passivi IRPEF.

La relazione tecnica prodotta nel corso dell'esame in prima lettura afferma che la spesa programmata annualmente dalla Stato è calcolata, secondo il criterio dei costi *standard* di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, applicando a tutte le regioni italiane la spesa *pro capite* pesata rilevata nelle regioni *benchmark* (valore medio tra le regioni *benchmark* individuate) che, per l'anno 2023, ultimo esercizio finanziario disponibile, è pari a circa 2.000 euro. Ne consegue che, in termini di sostenibilità, a fronte della contribuzione obbligatoria e progressiva versata dai cittadini residenti in quanto soggetti passivi IRPEF, ai cittadini non residenti è richiesta una contribuzione facoltativa, da versare nel caso di richiesta della tessera sanitaria, determinata in misura fissa in 2.000 euro annui, rivalutabile negli anni successivi sulla base delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, risulta quindi necessario acquisire ulteriori elementi informativi al fine di valutare la congruità del contributo richiesto rispetto ai potenziali oneri a carico del Servizio sanitario nazionale derivanti dalle norme in esame.

Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, non si applichi la cancellazione automatica dagli elenchi delle ASL, dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, prevista dall'articolo 7 della legge n. 526 del 1982.

A tale riguardo, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla mancata cancellazione dai citati elenchi, ad esempio, in termini di compensi ai medici di medicina generale ed ai pediatri convenzionati, ove correlati al numero degli iscritti.

Di seguito, l'articolo 2, al comma 2, prevede che i cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purché almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2, che quindi abbia pagato il contributo.

La relazione tecnica asserisce che l'esenzione per i minorenni viene prevista in analogia ai minori italiani residenti che godono delle prestazioni sanitarie in forza degli oneri fiscali sopportati dagli adulti a beneficio dell'erario.

A tale riguardo, occorre valutare la congruità di tale assimilazione al fine di escludere che la spesa media *pro capite* di 2.000 euro annui relativa a ciascun minore possa risultare priva di copertura, in quanto la copertura della spesa sanitaria per i cittadini residenti in Italia è assicurata dai soggetti IRPEF in termini di progressività dell'imposta e dalla fiscalità generale nel suo complesso, mentre i cittadini italiani non resi-

denti in Italia, che richiedono la tessera sanitaria, assolvono gli obblighi fiscali all'estero nei rispettivi Paesi di residenza. La relazione tecnica afferma che la congruità del contributo individuato è altresì garantita dal fatto che nella platea dei soggetti ai quali la norma in argomento si rivolge sono inclusi coloro che già utilizzano, in forza della normativa vigente, le prestazioni di ricovero offerte dal Servizio sanitario nazionale entro 90 giorni dall'ingresso in Italia senza pagare nulla.

A tale proposito appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi.

Rileva inoltre che la relazione tecnica sembra considerare i contributi volontari dei cittadini richiedenti la tessera sanitaria come risorse aggiuntive a invarianza di costi per strutture, farmaci, materiale sanitario e personale sanitario. Al riguardo, al fine di assicurare la prudenzialità delle stime proposte, occorre valutare se da un incremento della richiesta di servizi sanitari possa derivare l'esigenza di ulteriori investimenti in termini di strutture e di maggiori assunzioni di personale, questi ultimi essendo oneri a carattere obbligatorio: al riguardo sarebbe necessario valutare la conformità alle norme di contabilità di una copertura basata su un gettito eventuale, in quanto volontario, a fronte di spese obbligatorie, nonché l'idoneità di tale copertura a garantire nel tempo la corrispondenza temporale tra oneri e copertura.

In merito al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, rileva che né il livello delle prestazioni, configurando diritti soggettivi, appare comprimibile, né la misura del contributo per la tessera sanitaria appare modificabile in corso d'anno: risulta pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi al fine di chiarire come il Governo potrà intervenire nel caso si verificassero scostamenti nel corso dell'esercizio finanziario, tra oneri e gettito delle entrate da contributo per il rilascio della tessera sanitaria.

Appare infine opportuno valutare gli effetti finanziari, anche indiretti, derivanti dall'impatto delle disposizioni del provvedimento in esame sulle scelte dei cittadini italiani titolari di trattamenti pensionistici, anche residenti all'estero.

In relazione ai profili sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica aggiornata sarà depositata in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1390) MATERA. – Disposizioni in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia e scioglimento del consiglio provinciale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il

provvedimento reca disposizioni di carattere ordinamentale, in relazione alle quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena », approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce degli elementi depositati dal Governo, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che, in relazione agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, le rispettive coperture finanziarie sono da intendersi riferite al bilancio triennale 2026-2028, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai rilievi formulati, che viene messa a disposizione della Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, vengono forniti elementi a conferma della prudenzialità della stima della platea dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano i requisiti per fruire della misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui al capoverso "Art. 94-ter". In particolare, vengono date informazioni sulle modalità di stima della platea degli alcolodipendenti, nonché sui criteri per la determinazione della percentuale del 2 per cento di destinatari effettivi della misura suddetta, sottolineandosi che una parte di soggetti tossicodipendenti e alcolodipendenti è già destinataria di misure alternative alla detenzione o trattamento riabilitativo terapeutico in strutture esistenti a carattere residenziale e semiresidenziale, dove tali soggetti proseguiranno i programmi già intrapresi. Per quanto riguarda la durata del trattamento, stimata in 365 giorni, viene confermato che essa corrisponde a una permanenza media nelle strutture residenziali o semiresidenziali ai fini riabilitativi, che risulta in linea con i programmi di recupero avviati nel medio termine e che devono essere valutati nel corso del percorso riabilitativo dei soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alla durata del trattamento di sei mesi per gli imputati, viene evidenziato che la minore durata del periodo di permanenza è dovuto al fatto che tali soggetti sono in attesa di un giudizio definitivo connesso al loro *status* giudiziario e che il decorso temporale è rapportato alla durata media delle indagini preliminari, che si concluderanno con un provvedimento basato sull'esito del programma assegnato, il quale potrà proseguire per i medesimi nella veste di detenuti condannati ovvero sospendersi per altra misura alternativa ritenuta più efficace per il percorso di reinserimento e riabilitazione;

con riferimento all'istituzione di una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, prevista dal comma 3 dell'articolo 94-ter della legge n. 309 del 1990, introdotto dal suddetto articolo 1 per garantire l'uniformità dei metodi di accertamento a livello nazionale delle condizioni di dipendenza attraverso l'elaborazione di linee guida, viene confermata l'assenza di oneri a carico del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze per l'attività di supporto ai lavori della commissione, in quanto rientrante nelle ordinarie attività e, quindi, attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, viene ribadita la disponibilità delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 4, a va-

lere sulle disponibilità della cassa ammende, ai fini dell'attuazione del disegno di legge in esame, e viene confermato che il monitoraggio demandato al Ministero della salute sull'utilizzo del fondo in questione è idoneo ad assicurare il rispetto del limite di spesa autorizzato e a contenere l'onere nell'ambito delle somme stanziare, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b), ed e), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere conforme al relatore.

Poiché nessuno chiede la parola, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere precedentemente illustrata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, la senatrice AMBROGIO (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere conforme al relatore.

A una richiesta di chiarimenti del senatore MAGNI (*Misto-AVS*), risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere precedentemente illustrata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), viene confermato che le disposizioni in materia di nomine al grado di sottotenente e ad aspirante non introducono innovazioni suscettibili di determinare incrementi di spesa, atteso che si limitano a coordinare e razionalizzare il quadro vigente, senza modificare né il numero delle nomine effettuabili, né il trattamento economico complessivamente spettante al personale interessato;

con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), viene confermato che la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a formalizzare e rendere uniforme la disciplina già applicata. In particolare, il riconoscimento del trattamento economico iniziale del sottotenente (o guardiamarina) agli aspiranti ufficiali del terzo anno di Accademia non costituisce un'estensione retributiva innovativa ma il ripristino normativo di una previsione preesistente, volta ad assicurare parità di trattamento tra tutti gli aspiranti ufficiali. La disposizione elimina quindi disallineamenti normativi senza incidere sulla spesa complessiva, assicurando parità di trattamento tra tutti gli aspiranti ufficiali;

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 690-*bis*. », comma 1, lettera *b*), viene accolta positivamente l'osservazione volta a specificare nel testo che la percentuale dei concorsi straordinari, nel limite massimo del 15 per cento, sarà sottratta dalla percentuale del limite massimo del 60 per cento di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 690 del Codice dell'ordinamento militare;

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 690-*bis*. », comma 2, viene rappresentato che l'esclusione del rischio di formazione di un numero di candidati idonei superiore ai posti messi a concorso discende dalla struttura stessa della procedura concorsuale e del successivo corso di formazione, così come disciplinata dal Codice dell'ordinamento militare, e vengono forniti elementi a conforto di tale affermazione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato alla sostituzione, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capo-

verso « Art. 690-*bis.* », comma 1, della lettera *b*) con la seguente:
« *b*) diciotto mesi in qualità di volontario in forma prefissata triennale nel limite massimo del 15 per cento dei posti disponibili, da computarsi nel limite massimo del 60 per cento di cui all'articolo 690, comma 1, lettera *a*), ».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 366

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'articolo 1094-*bis* del Codice dell'ordinamento militare prevede che il grado di tenente generale o corrispondente sia conferito all'ufficiale più anziano appartenente ai Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, e che il conferimento avvenga in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal suddetto Codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non dia luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente;

in relazione all'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare dell'articolo 188-*ter*, viene ribadito che le attività attribuite al Comandante della Sanità militare saranno svolte compatibilmente con l'entità degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente;

con riguardo alla possibilità di avvalersi di Difesa Servizi S.p.A., viene rappresentato che allo stato vi è un contratto di servizio tra Ministero della difesa e Difesa Servizi per la gestione economica finalizzata al reperimento di risorse finanziarie, ovvero per l'attribuzione dell'incarico per la gestione economica dei servizi resi a terzi a titolo oneroso dal Ministero. Con particolare riferimento al settore sanitario, vi sono tre convenzioni tra Difesa Servizi e ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica). Al riguardo, viene evidenziato che non sono previsti oneri a carico delle Forze armate, bensì ciascuna convenzione, in linea con quanto previsto dal contratto di servizio, prevede la stima di una soglia di riferimento e le modalità di ripartizione degli introiti, in quota fissa e in quota variabile, tra Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A.;

con riferimento all'articolo 4, viene rappresentato che allo stato non vi sono accordi a carattere oneroso tra Sanità militare e Aziende Sanitarie Locali, ma solo protocolli d'intesa che prevedono lo scambio di prestazioni e di servizi equivalenti;

in relazione all'articolo 5, viene evidenziato che il comma 1-*quies* dell'articolo 210 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce che

il Comando della Sanità militare provveda alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonché dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali. Viene fatto tuttavia presente che l'approfondimento circa l'adeguatezza degli spazi, dei sistemi e dei moduli organizzativi sarà possibile, in concreto, soltanto all'esito delle attività prescritte dall'articolo 13, comma 1, lettera b), che, tra l'altro, prevedono la ridefinizione dell'organo centrale della Sanità militare;

in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera f), viene rappresentato che l'introducendo articolo 651-ter indica le due tipologie di alimentazione ordinaria degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, tenendo presente che le stesse sono concorrenti tra loro. Non cambia l'entità del modulo di alimentazione del ruolo normale, in quanto sarà definito in funzione dell'organico del ruolo stesso che, in base alla riforma, è frutto della somma algebrica delle dotazioni dei ruoli delle Forze armate (Arma dei carabinieri inclusa). Viene quindi ribadito che rimane invariato il numero complessivo di ufficiali da formare, mentre cambierà solamente la tipologia di corso da somministrare da parte degli istituti di formazione che già oggi provvedono alla formazione degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate;

in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera o), viene evidenziato che la modifica dell'articolo 666, comma 3, si rende necessaria per sopperire al transito di 164 ufficiali del comparto sanitario/psicologico della stessa fascia grado nel Corpo unico della Sanità militare. Ne consegue che i rimanenti due comparti (amministrativo e tecnico-scientifico), per un totale di 282 ufficiali, non troverebbero una proporzionata alimentazione con 10 unità all'anno. Pertanto, la modifica a 1/23 della consistenza organica (12 ufficiali/anno) permetterebbe di garantire un'alimentazione proporzionata al nuovo assetto del ruolo dopo il transito del comparto sanitario;

con riguardo all'articolo 7, viene fatto presente che la consistenza del personale dell'istituendo Corpo unico della Sanità militare è pari alla somma del personale derivante dai Corpi sanitari delle Forze armate e del comparto sanitario-psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, oltre al personale dell'Arma dei carabinieri dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati/carabinieri, assegnati alle unità organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria. Tutto il personale indicato è già formato presso gli istituti di formazione delle Forze armate, comprese le Accademie militari: viene pertanto confermato che dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 8, viene fornita una tabella recante un quadro di sintesi delle variazioni negli stanziamenti previsti in bilancio;

con riferimento all'articolo 12, vengono forniti elementi informativi ulteriori in ordine al trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del personale in transito all'istituendo Corpo unico della Sanità militare, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione;

in relazione all'articolo 14, viene condivisa l'opportunità di una specificazione nel testo del nuovo articolo 2197-*ter.2* volta ad esplicitare che il numero complessivo dei posti che, nel regime transitorio previsto fino al 2033, possono essere destinati al concorso interno per l'accesso ai ruoli marescialli delle Forze armate, rimarrà quello già finanziato a legislazione vigente,

per quanto di competenza, esprime, parere non ostativo condizionato alla sostituzione, all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), capoverso « Art. 2197-*ter.2* », del comma 4 con il seguente: « 4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico della Sanità militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, è autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi 60 marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera *b*). ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 186

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 10,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

522^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1444) VERINI e altri. – Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore RUSSO (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso, sprovvisto di relazione tecnica, è finalizzato a sostenere le attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, attraverso misure di agevolazione fiscale, contributiva e di riduzione dei tributi locali.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, prevede per i contribuenti persone fisiche che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e che hanno optato per il regime forfettario, un'aliquota IRPEF e una contribuzione previdenziale ridotte del 50 per cento. Sono inoltre previste, ai commi 3 e 4, ulteriori deduzioni dal reddito per i medesimi soggetti che non abbiano optato per il regime forfettario.

Gli articoli 3 e 4 prevedono che le regioni e i comuni possano riconoscere riduzioni, esenzioni o esclusioni per i tributi locali di rispettiva competenza. Per i soli comuni è previsto che possano compensare le minori entrate effettivamente accertate, per effetto dei predetti sgravi, con una riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 75 per cento delle spese per l'adeguamento tecnologico, il rinnovamento dei punti vendita e gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

L'articolo 7 prevede anche un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari.

L'articolo 8 istituisce un fondo, con dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.

L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri previsti complessivamente dal provvedimento, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, tramite aumento all'8,55 per cento della ritenuta sulle vincite del gioco del lotto e tramite aumento del prelievo sulla parte della vincite eccedenti i 500 euro, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, fissandolo al 12,55 per cento.

Per quanto di competenza, fa presente che la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento dovrebbe consistere in una stima, in quanto, tenendo conto della loro tipologia, gli oneri stessi non risultano modulabili nell'ambito di un tetto di spesa.

Tutto ciò premesso, al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(707) CANTALAMESSA e altri. – Disposizioni sulla formazione e sull'attività degli imam e istituzione del Consiglio nazionale degli imam

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento,

sprovvisto di relazione tecnica, si compone di sette articoli ed è volto a disciplinare la formazione e l'attività degli imam autorizzati a esercitare la loro funzione nel territorio nazionale, al fine di tutelare la libertà di culto e la sicurezza nazionale.

Per quanto di competenza, l'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio nazionale degli imam. La disposizione prevede che i soggetti che esercitano la funzione di imam, ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico, siano tenuti a richiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione al Consiglio nazionale, mediante apposita domanda presentata alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla legge, pena il divieto di esercitare l'imamato o di presiedere la preghiera e il *khutbah*.

L'articolo 5 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Consiglio nazionale. È poi previsto che – ai fini dell'iscrizione al Consiglio nazionale – il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifichi l'estraneità del soggetto richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo. In qualsiasi momento, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte di un soggetto iscritto al Consiglio nazionale. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto può chiedere la revoca dell'iscrizione al Consiglio nazionale, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura della moschea o del centro culturale. L'imam che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è altresì tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione al Consiglio nazionale ogni tre anni.

Ai sensi dell'articolo 6, l'imam che intende tenere riunioni di carattere politico presso una moschea o un centro culturale islamico ovvero presso i luoghi che ne costituiscono pertinenze ha l'obbligo di presentare al prefetto competente per territorio la relativa richiesta entro dieci giorni dalla data dell'evento. La violazione di tale obbligo è punita con una multa di 15.000 euro e con la sospensione dalla funzione di imam per sei mesi.

Infine, l'articolo 7 dispone che i soggetti che esercitano la funzione di imam ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico siano tenuti ad adempiere a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Rileva che il provvedimento in esame contempla attività amministrative che in linea generale rientrano nelle funzioni istituzionali affidate alle amministrazioni competenti: ciò premesso, occorre acquisire dal Governo gli elementi istruttori idonei a confermare che agli adempimenti previsti dal provvedimento, le amministrazioni interessate potranno adempiere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con la specificazione degli stanziamenti finanziari e della consistenza del personale necessari a farvi fronte.

In caso di riscontro positivo, andrebbe quindi valutato l'inserimento nel provvedimento di una disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata,

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, che prevede la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, considerato che alla disposizione originaria e alle successive proroghe, compresa quella disposta da ultimo dal decreto-legge n. 200 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, che non ha osservazioni da formulare.

Quanto al rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che, come riferito dalla relazione tecnica, tale attività, stante l'esiguità della platea potenziale e la previsione di contributi a carico dei singoli richiedenti, può essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non formula osservazioni.

L'articolo 2, comma 1, prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

Il comma 2 stabilisce che, è concesso un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione. Ogni editore può ricevere un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro, nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 3 prevede che ad essi il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse

del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, posto che gli oneri si presentano rimodulabili e pertanto compatibili con una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non vi sono osservazioni.

In ogni caso, per consentire una valutazione circa il procedimento di quantificazione delle risorse stanziare, sarebbe utile fornire dati previsionali o storici circa il numero di giornalisti interessati e i costi dell'assistenza e della formazione.

Quanto ai profili di stretta copertura finanziaria, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, secondo cui l'utilizzo delle risorse del succitato Fondo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse per l'anno 2026 e non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE, in attesa del deposito della relazione tecnica aggiornata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8^a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 24 settembre 2025.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico

(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(162) GASPARRI. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. – Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. – Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(828) DE CRISTOFARO e altri. – *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. – *Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(1257) Enrico BORGHI e altri. – *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1481) GASPARRI e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1521) MALAN e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(1570) BERGESIO e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

(1589) Mariastella GELMINI e altri. – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 23 settembre 2025.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(836) DE PRIAMO e altri. – *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio 2025.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è in corso di definizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, rappresentando che il provvedimento è calendarizzato a breve in Assemblea ed evidenziandone la rilevanza politica.

La sottosegretaria SAVINO, nel prendere debita nota del sollecito, fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, richiesta il 3 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1619) ANCOROTTI. – Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica richiesta il 21 gennaio scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE ribadisce il sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI UN ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) segnala di aver presentato l'interrogazione n. 3-02386, assegnata alla Commissione bilancio, chiedendo al Governo di attivarsi per fornire una risposta in tempi rapidi.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della segnalazione, riservandosi di acquisire gli elementi istruttori necessari a dare risposta all'atto di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle ore 15,20.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 18 febbraio 2026

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,40

AUDIZIONI DEL SIGNOR FERDINANDO CICCARELLI, PRESIDENTE DI ANADIS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI STAMPA), DEL DOTTOR LUIGI LO-BUONO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANADIS E CONSIGLIERE DI NDM (NETWORK DIFFUSIONE MEDIA) E DEL DOTTOR CRISTIANO ARTONI, VICEPRESIDENTE DI NDM, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1444 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI)

Plenaria

292^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario FRENI risponde all'interrogazione n. 3-02375, a firma del senatore Turco, rilevando che essa fa riferimento alla revisione

della tassa sui pacchetti di modico valore di provenienza *extra* UE, facendo presente come le grandi piattaforme del commercio internazionale, al fine di aggirare l'applicazione della cosiddetta « tassa sui pacchi », starebbero utilizzando scali intermedi di altri Paesi europei per poi far arrivare sul territorio nazionale le merci su gomma. Dopo averne riepilogato i contenuti, ricorda che, l'articolo 1, commi da 126 a 128, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, un contributo fisso, dell'ammontare di 2 euro, destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi a spedizioni di beni provenienti da Paesi terzi il cui valore dichiarato non sia superiore a 150 euro. L'iniziativa italiana si colloca e per certi versi anticipa l'azione europea volta ad abrogare la soglia di esenzione daziaria di 150 euro e a istituire un contributo forfettario per la gestione delle importazioni relative a spedizioni di modico valore. In tale contesto, in data 11 febbraio 2026 è stata, infatti, adottata la modifica al regolamento 1186/2009 ai fini dell'abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro con l'introduzione di un dazio semplificato forfettario di 3 euro. Parallelamente, nell'ambito della riforma doganale europea e del quadro finanziario pluriennale, è in discussione anche l'introduzione del cosiddetto « contributo di gestione » (*handling fee*), che mira – tra l'altro – a compensare le autorità doganali per gli oneri di gestione collegati all'eliminazione dell'esenzione da dazio per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Nella discussione in Consiglio è stato proposto di prevedere l'applicazione di tale *handling fee* per le piccole spedizioni a partire dal 1° luglio 2026, per far coincidere la data di applicazione del dazio forfettario di tre euro e quella della *handling fee* per le piccole spedizioni.

Tanto premesso, il Sottosegretario ricorda che la relazione tecnica di accompagnamento della norma, per quanto attiene all'attendibilità e alla realizzabilità della stima di gettito iscritta in bilancio, è stata formulata in termini dinamici e prudenziali proprio considerando la risposta comportamentale dei consumatori all'introduzione del contributo, le possibili strategie di elusione da parte degli operatori e i tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi. La relazione tecnica ha, infatti, considerato la riduzione delle importazioni di pacchi conseguente all'incremento del loro prezzo derivante dall'applicazione del contributo, applicando un'elasticità media rinvenuta in letteratura, ipotizzando, peraltro, che solo una quota delle spedizioni potenzialmente assoggettate al contributo risulti effettivamente colpita, tenuto conto delle possibili strategie di elusione e riorganizzazione logistica da parte degli operatori. Infine, per l'anno 2026, gli effetti finanziari, su base annua, sono stati ridotti della metà per tener conto dei tempi necessari alla predisposizione dei sistemi informativi. Un eventuale rinvio della misura non richiederebbe, quindi, ulteriori coperture qualora la decorrenza fosse calendarizzata entro luglio 2026.

Interviene in replica il senatore TURCO (*M5S*), il quale si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo che non hanno preso in considerazione la scelta delle piattaforme logistiche di aggirare la disposizione nazionale; rimane inoltre impregiudicata la questione dell'eventuale violazione del codice doganale. Da ultimo, il Governo non ha chiarito come intende coprire il mancato gettito derivante dal sostanziale fallimento della misura proposta.

Il presidente GARAVAGLIA dichiara, infine, concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00034) GARAVAGLIA – Proposta di risoluzione sull'attuazione del principio di favor per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento – Approvazione della risoluzione *Doc.* XXIV, n. 37)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di presentatore della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto evidenziando che il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante *performance* operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Fa presente, inoltre, che l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di « non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento » non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Tale interpretazione genera, peraltro, un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fidejussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa. Dopo aver ricordato le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – CCII ritiene essenziale valorizzare una visione « dinamica » della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto. Conclude riepilogando il dispositivo della risoluzione che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di *favor* per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-*bis* e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice

della crisi d'impresa); a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della « solidità » ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali: un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente; un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera; una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito; a prevedere che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il sottosegretario FRENI condivide pienamente l'atto di indirizzo, ma chiede al proponente di riformularne gli impegni per tener conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare in un testo 2.

Dopo l'annuncio di voto di astensione dei senatori dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, viene approvata la proposta di risoluzione nel testo pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che il regolamento (UE) 2024/2809 e la direttiva (UE) 2024/2811 sono stati approvati in quanto parte di un pacchetto unico (cosiddetto *Listing Act*) presentato dalla Commissione europea il 7 dicembre 2022 e finalizzato a rendere i mercati dei capitali dell'Unione europea (UE) più attraenti per le aziende e a facilitare la quotazione in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).

Il regolamento (UE) 2024/2809 contiene disposizioni relative: all'obbligo di pubblicazione di un prospetto per ogni offerta al pubblico di ti-

toli; al contenuto del prospetto; al cosiddetto prospetto di *follow-on* UE – un documento ridotto che, in caso di offerta pubblica di titoli o ammissioni alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, può essere utilizzato da emittenti e aziende che intendono effettuare la transizione da un mercato di crescita per le PMI; al prospetto di emissione UE della crescita.

Il regolamento (UE) 2024/2809 è entrato in vigore il 4 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2024/2811 mira a facilitare l'accesso delle PMI dell'UE ai mercati dei capitali e ad aumentare la coerenza della normativa in materia di quotazione. In particolare, essa detta norme sui principi generali e le informazioni del cliente, sulla fornitura di ricerca da parte di terzi, sui mercati di crescita per le PMI, sulle condizioni specifiche per l'ammissione delle azioni alla negoziazione, sui poteri di vigilanza.

Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 13, commi 1, 2 e 6 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024).

Il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 è fissato al 5 giugno 2026, mentre il termine di delega scade il 5 maggio 2026.

Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2024/2809, la legge di delegazione europea 2024 fissa i termini di scadenza della delega in 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge (ossia entro il 10 luglio 2026).

I principi di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2809 sono contenuti al comma 3 dell'articolo 13 della citata legge di delegazione europea per il 2024. In particolare il Governo è tenuto all'attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi: apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809; coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Consob; attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria; non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) n. 2017/1129 (relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato); stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto; confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto; attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate; attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione.

I principi di delega concernenti il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 sono contenuti al comma 6 dell'articolo 13 della stessa legge n. 91 del 2025. In particolare, il Governo è tenuto all'attuazione dei se-

guenti principi e criteri direttivi: apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811; mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel TUF, per le finalità ivi previste; prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della Consob.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema di decreto legislativo in esame consta di 4 articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, introduce una disciplina organica per la ricerca in materia di investimenti, conformemente alle novità introdotte, a livello unionale, dalla direttiva (UE) 2024/2811. In particolare, si precisa che la ricerca prodotta dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento o da terzi e utilizzata dai soggetti abilitati, dai loro clienti o dai loro potenziali clienti o a essi distribuita, debba essere corretta, chiara e non fuorviante, nonché chiaramente identificabile come tale o in termini analoghi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dai regolamenti unionali.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c)* modifica la definizione di « mercato di crescita per le piccole e medie imprese » prevista nella parte relativa alla disciplina dei mercati del TUF, per includervi il « segmento » del sistema multilaterale di negoziazione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d)* integra i criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni prevedendo che il gestore del mercato regolamentato possa respingere la domanda di ammissione di uno strumento finanziario alla quotazione ove ritenga che la situazione dell'emittente sia tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e)* introduce nel TUF il nuovo articolo 66.1 che disciplina condizioni particolari relative all'ammissione di azioni alla negoziazione in materia di capitalizzazione di borsa e flottante.

L'articolo 1, comma 1, lettera *f)* modifica l'articolo 69 del TUF al fine di consentire che anche un segmento di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere la registrazione come mercato di crescita per le PMI. Sono quindi disciplinate le condizioni che il segmento del sistema multilaterale di negoziazione deve soddisfare ai fini della registrazione presso la Consob.

L'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *e)*, introduce una serie di modifiche volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del cosiddetto « *Listing Act* », con particolare riguardo alle disposizioni in materia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.

Gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Si demanda, inoltre, alla Consob di adottare le disposizioni attuative al TUF come modificato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

In conclusione, l'adeguamento del TUF al regolamento e alla direttiva in commento prosegue il percorso della maggiore protezione dei risparmiatori e degli investitori, di valorizzazione sul mercato delle imprese di medie dimensioni, nel solco pieno della riforma del TUF che il Governo e maggioranza stanno realizzando con la delega per la riforma del mercato dei capitali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

**RISOLUZIONE APPROVATA – ATTO DI INDIRIZZO
N. 7-00034 (DOC. XXIV, n. 37)**

La 6^a Commissione permanente,

premesso che:

il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante *performance* operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;

l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di « non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento » non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;

tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa;

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – CCII) promuove, agli articoli 64-*bis* e 84, il principio del *favor* per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;

esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

gli strumenti di premialità legati agli indici ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;

considerato che:

è necessario valorizzare una visione « dinamica » della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;

lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'Erario senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di *favor* per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-*bis* e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa);

2) a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che la valutazione della « solidità » ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma possa considerare altri indicatori di continuità quali ad esempio:

a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;

b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;

c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;

3) a prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

indi della Vice Presidente
COSENZA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione odierna.

Hanno la parola il dottor Bruno DI PALMA, il dottor Giuseppe SILIPO e il dottor Filippo SERRA, Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, rispettivamente, di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Vincenza ALOISIO (*M5S*), Barbara FLORIDIA (*M5S*), VERDUCCI (*PD-IDP*), nonché la Presidente Giulia COSENZA (*FdI*).

Ai quesiti posti rispondono il dottor Bruno DI PALMA, il dottor Giuseppe SILIPO e il dottor Filippo SERRA.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il proficuo contributo offerto, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 18 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,15

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANBI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CON-
SORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE, AIC – ASSO-
CIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI, CABINA DI REGIA UNITARIA DEL MONDO VE-
NATORIO, COLDIRETTI, CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, CON-
FAGRICOLTURA E COPAGRI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 369 (ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO SUL RIPRISTINO
DELLA NATURA)*

Plenaria

249^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, come preannunciato nella seduta di ieri, si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma. Nel riconoscere il consenso riscosso dal provvedimento tra la generalità delle associazioni sentite nel ciclo di audizioni, evidenzia come le proposte emendative del suo Gruppo si articolino lungo tre linee di intervento migliorative, riferendosi, in particolare, alla necessità di un rafforzamento della salvaguardia dell'ambiente marino durante, per esempio, l'attività subacquea ricreativa mediante la previsione da parte di Regioni ed enti gestori delle aree marine protette di ulteriori misure di tutela degli *habitat*; di un aumento della competitività attraverso la digitalizzazione di archivi cartacei e, infine, di un affinamento delle norme riguardanti la formazione di personale e la creazione di competenze specifiche in un settore che, nonostante il periodo storico contingente, registra una crescita.

Tutti i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(572) DAMIANI. – Istituzione del Parco nazionale dell’Ofanto

(Parere all’8^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, la relatrice FAL-LUCCHI (*FdI*) propone l’espressione di un parere favorevole.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo che il disegno di legge raccolga intenti comuni a più forze politiche.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in qualità di firmatario del disegno di legge in esame, conferma che esso riprende un percorso condiviso da più schieramenti, iniziato nella scorsa legislatura. Tiene peraltro a precisare che esiste già un Parco regionale dell’Ofanto, ma la proposta legislativa lo eleva a parco nazionale, poiché il fiume Ofanto attraversa tre Regioni. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (n. 368)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che riprende alcuni contributi emersi durante le audizioni, fermo restando che il provvedimento risulta abbastanza condiviso. Si sofferma in particolare sull'osservazione n. 3, finalizzata a chiarire l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, ove necessario, nel rapporto con le normative settoriali, nonché sull'osservazione n. 5, concernente la gradualità e la proporzionalità delle sanzioni.

Il vice ministro VALENTINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone di sospendere brevemente la seduta, in quanto sono in corso approfondimenti sullo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato ieri.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 10.

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, su cui ha svolto un confronto anche con i Dicasteri competenti. A tale ultimo riferimento, tiene a precisare che il motivo di approfondimento risiede nell'osservazione n. 2, in quanto in Italia già esistono le certificazioni DOP e IGP, per il settore agroalimentare, che si basano su un sistema di certificazione e di controllo molto rigido. Pur riconoscendo che il regolamento (UE) 2023/2411 introduce uno snellimento amministrativo mediante la possibilità di un'autocertificazione da parte delle imprese, paventa il rischio che ciò si riveli « un boomerang », non soltanto per il settore agroalimentare, ma anche per le produzioni artigianali e industriali di qualità, nel caso in cui vi fosse una « corsa alla registrazione » come indicazioni geografiche, con conseguente perdita dell'eccellenza della produzione e del territorio. In questo caso, sarebbero proprio le realtà industriali e artigianali che hanno ottenuto le indicazioni geografiche a richiedere un sistema più garantito di tutela.

Dopo aver sottolineato la straordinaria opportunità per i comparti dell'industria e dell'artigianato, reputa necessario un serio controllo e si augura che il monitoraggio previsto dall'articolo 26 sia particolarmente rigoroso, nella prospettiva di valorizzare le eccellenze di quei territori che sono la culla di prodotti particolari, come ad esempio le ceramiche e il vetro.

Il vice ministro VALENTINI manifesta un orientamento favorevole sullo schema di parere del Presidente relatore.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) condivide le finalità del provvedimento e apprezza lo sforzo del Presidente relatore nella stesura dello schema di parere. Ravvisa tuttavia alcune criticità e non ritiene che l'osservazione n. 2 offra le garanzie adeguate. Né sembrano affrontate le tematiche inerenti la componentistica, l'importazione di materie prime e il coordinamento con la legge n. 206 del 2023. Pertanto, dichiara un voto di astensione a nome del Gruppo.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, reputando che le precisazioni del Presidente relatore diano invece adeguate garanzie di serietà anche per il settore artigianale e industriale. Nel rilevare la portata innovativa del provvedimento, afferma che in Italia è più diffuso un modello imperniato su procedure burocratiche.

tiche iniziali, talvolta asfissianti, e su controlli successivi; al contrario, l'approccio previsto dal provvedimento si basa invece su un'autodichiarazione iniziale e su controlli *a posteriori*, che auspica siano molto seri.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, manifestando apprezzamento per le precisazioni del Presidente relatore. Condivide infatti la necessità di accelerare le semplificazioni purché si intensifichino le verifiche successive che, a suo avviso, dovrebbero riguardare anche i meccanismi di acquisizione e fusione di marchi italiani da parte di imprese estere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 368

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti;

premesso che:

il regolamento (UE) 2023/988, che abroga la precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e la direttiva 87/357/CEE sui prodotti imitativi, introduce un *corpus* normativo rafforzato per la vigilanza del mercato, con particolare attenzione ai prodotti venduti *online* e attraverso canali di vendita a distanza;

l'intervento normativo si rende necessario per modificare l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che aveva recepito la direttiva ormai abrogata, nonché per disporre l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti con aspetto ingannevole;

le modifiche si inseriscono nel quadro già delineato dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, attuato a livello nazionale con il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo coerenza e continuità nel sistema di controllo dei prodotti;

valutate le audizioni svolte e i documenti pervenuti,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sul piano redazionale, si invita il Governo:

a. all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 103 », comma 1, lettera *b*), a sostituire le parole: « autorità designata a norma dell'articolo 3, comma 1 » con le seguenti: « autorità designate a norma dell'articolo 3, comma 1 », in quanto il decreto legislativo n. 157 del 2022 ivi citato prevede una pluralità di autorità di vigilanza con ambiti materiali differenti;

b. all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), capoverso « Art. 106 », comma 2, a sostituire le parole: « di cui all'articolo 3 » con le seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 1 »;

c. all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), capoverso « Art. 106 », comma 5, a valutare l'opportunità di includere tra i soggetti destinatari delle informazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy* anche le autorità di vigilanza e quelle di controllo;

d. all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 107 », comma 3, a sostituire le parole: « L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza » con le seguenti: « Le autorità di controllo », in quanto l'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022, citato nelle definizioni, menziona proprio l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza quali autorità di controllo;

e. all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 107 », comma 4, a valutare di inserire anche le autorità di controllo, oltre a quelle di vigilanza, tra i soggetti chiamati a comunicare all'ufficio unico di collegamento i dati relativi ai controlli, tenuto conto che l'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/988, concernente le relazioni della Commissione europea, impone agli Stati membri di comunicare i dati relativi all'applicazione dell'intero regolamento;

f. all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), alinea, numero 2), a sostituire le parole: « dei provvedimenti di cui al primo comma » con le seguenti: « dei provvedimenti di cui al comma 1 »;

g. all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), capoverso « Art. 110 », comma 4, ad inserire, dopo le parole: « punto di contatto » le seguenti: « di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, »;

h. all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), capoverso « Art. 110 », comma 9, e all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), capoverso « Art. 110-bis », comma 5, a sostituire le parole: « saranno svolte » con le seguenti: « sono svolte »;

i. all'articolo 3, comma 1, lettera *n*), alinea, a sostituire le parole: « è sostituito dal seguente » con « è sostituito dai seguenti »;

2. a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2005, relativo alle informazioni obbligatorie dei prodotti, richiamando la possibilità, prevista dal regolamento (UE) 2023/988, che tali informazioni siano fornite anche sull'imballaggio o mediante un documento di accompagnamento, anche in formato digitale;

3. a valutare l'opportunità di prevedere modalità per chiarire l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, ove necessario, specie nel rapporto con le normative settoriali, e agevolare l'individuazione dell'autorità competente in relazione a specifiche tipologie di prodotto o a macro-ambiti settoriali;

4. a valutare l'opportunità di prevedere livelli di rischio differenziati dei prodotti, con relativa documentazione a supporto differenziata e

più snella, nonché che nella valutazione di sicurezza e pericolosità di un prodotto venga tenuto conto della vulnerabilità di particolari categorie di consumatori come, ad esempio, i bambini;

5. a valutare l'opportunità di introdurre un principio di gradualità e proporzionalità nella previsione delle sanzioni, in linea con l'articolo 44 del regolamento (UE) 2023/988, distinguendo tra violazioni sostanziali (immissione consapevole di prodotti pericolosi) e inadempimenti formali o errori non dolosi frequenti nelle micro, piccole imprese.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo schema di decreto legislativo finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, con particolare riferimento al Capo 2 del citato regolamento inerente alla fase di registrazione nazionale;

premesso che:

– il regolamento europeo, entrato in vigore il 16 novembre 2023 e applicabile dal 1° dicembre 2025, istituisce per la prima volta un sistema di protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali – quali gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ceramiche – estendendo la tutela già esistente per i prodotti agroalimentari;

– l'obiettivo del regolamento è stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali nell'Unione, migliorando la posizione dei produttori contro la contraffazione, incentivando gli investimenti e aumentando la visibilità dei prodotti autentici;

considerato che:

– in base all'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411, affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti: essere originario di un luogo, di una regione o di un Paese determinati; la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso; almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata;

– in base all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, affinché vi sia una IG, il prodotto deve rispettare il disciplinare di produzione, recante, fra l'altro, la descrizione del prodotto, le informazioni che stabiliscono il legame tra zona geografica, qualità e reputazione, i metodi di produzione, regole specifiche per l'etichettatura;

– in base all'articolo 51, commi 1 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, per un prodotto designato da una IG, la verifica di conformità

al disciplinare di produzione è effettuata mediante un'autodichiarazione – di cui all'allegato I – presentata dai produttori e aggiornata ogni tre anni, ferma restando la possibilità per i produttori di far verificare ad organismi di certificazione la conformità del prodotto al disciplinare di produzione;

– in base all'articolo 51, comma 5, del regolamento (UE) 2023/2411, i controlli sulla conformità del prodotto oggetto di autodichiarazione possono essere effettuati dall'autorità nazionale competente o da organismi di certificazione cui sono delegate le funzioni di controllo;

– in base all'articolo 52 del regolamento (UE) 2023/2411, gli Stati membri possono sostituire la procedura basata sull'autodichiarazione con una procedura di controllo da parte dell'autorità nazionale o di organismi di certificazione cui sono delegate le funzioni di controllo;

rilevato altresì che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2023/2411, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera *a*), e 22 del medesimo regolamento e che lo stesso Dicastero è responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411, e al ritiro della domanda di registrazione;

considerato inoltre che:

– secondo l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, la verifica di conformità al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione presentata dal produttore;

– secondo l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, deputato tra l'altro allo svolgimento dei controlli, può delegare talune funzioni di controllo a organismi di certificazione;

valutati i contenuti delle audizioni svolte e delle memorie pervenute;

condiviso il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, subordinato all'accoglimento, fra l'altro, di un termine più ampio per rendere il parere di cui all'articolo 6, comma 2, e del carattere obbligatorio e non più facoltativo della richiesta di parere alle Regioni di cui all'articolo 17, comma 5,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sul piano redazionale, si invita il Governo:

a. all'articolo 6, comma 3, a valutare di specificare quale sia il momento iniziale della decorrenza dei sessanta giorni per completare o rettificare la domanda di registrazione incompleta o inesatta;

b. all'articolo 7, comma 2, a sostituire le parole « agli articoli 43 e 44 del medesimo regolamento » con le seguenti: « agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento », tenuto conto che tra le fattispecie che rendono possibile l'opposizione alla registrazione vi è anche quella inerente all'uso di un termine generico per la registrazione, di cui all'articolo 42 del regolamento;

2. sul piano sostanziale, si invita il Governo, in base all'articolo 26 del provvedimento in esame, a monitorare costantemente l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411 e a garantire adeguati metodi di certificazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria delle imprese che possono effettuare verifiche sulle imprese che abbiano richiesto le registrazioni, in modo da evitare impatti sfavorevoli sul sistema delle certificazioni DOP e IGP dei prodotti agroalimentari, essendo necessario scongiurare che l'utilizzo di marchi di tutela geografica ad altri prodotti, ad oggi di esclusivo appannaggio dell'enogastronomia, possa in qualche modo affievolire il valore percepito dai consumatori, che considerano i prodotti DOP e IGP agroalimentari, per i quali esiste un ente di certificazione, vere e proprie eccellenze nazionali, espressione del legame autentico con i territori e della maestria delle lavorazioni.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 225

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 18 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 99

Presidenza del Vice Presidente
MAZZELLA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETÀ DI AGOPUNTURA (FISA), DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LE DISCIPLINE BIONATURALI, DELL'ASSOCIAZIONE RICERCA TERAPIE ONCOLOGICHE INTEGRATE (ARTOI) E DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA ITALIANA DI MEDICINA AYURVEDICA (SSIMA) SUL DDL N. 1251 (TERAPIE COMPLEMENTARI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 100

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17,40

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (FNO TSRM E PSTRP), DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI, DEL COMITATO ITALIANO SCIENZE MOTORIE (CISM) E DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI) SUI DDL NN. 287-1231 (ESERCIZIO FISICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA)

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e svolge la relazione sulla quale intervengono il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali replica Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
LAI

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana, Giuseppa Savarino

(Svolgimento e conclusione)

Silvio LAI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Giuseppa SAVARINO *Assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (*PD-IDP*) e Raoul RUSSO (*FDI*) e Silvio LAI, *presidente*.

Giuseppa SAVARINO *Assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana*, collegata in videoconferenza, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, nel ringraziare l'Assessore Savarino per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che l'eventuale documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 18 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale del Commercio Oleario, Federolio, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali

(Svolgimento e conclusione)

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale del Commercio Oleario, Federolio. Sono presenti, in particolare, il dottor Andrea Marino, direttore generale di Federolio, il dottor Vaimar Ballotta, coordinatore del gruppo chimici di Federolio, il dottor Cesare Rossini, rappresentante della Lab Service Analytica, e il dottor Andrea Giomo, rappresentante della MLI-Cloud.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Andrea MARINO, *direttore generale della Federazione Nazionale del Commercio Oleario, Federolio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gisella NATURALE (M5S) e Luigi SPAGNOLLI (AUT (SVP-PATT)), la deputata Carla GIULIANO (M5S) nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Andrea MARINO, *direttore generale della Federazione Nazionale del Commercio Oleario, Federolio*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre Andrea GIOMO, *rap-presentante della MLI-Cloud*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, è ripresa alle ore 9,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione svolta in data odierna, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione della dottoressa Rachele Gatta, già consulente a tempo parziale, quale consulente a tempo pieno, per la cura dei profili di comunicazione e *social media*, e alla quale verrà conferita una indennità pari a 1.000 euro lordi mensili.

La seduta termina alle ore 9,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,40

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 18 febbraio 2026

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 18 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 13,37 alle ore 13,47

